

LIII.

## TORNATA DEL 27 MARZO 1896

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — Il presidente dà lettura di una domanda d'interpellanza del senatore Parenzo al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulla mancanza di documenti di Stato denunciata in Senato nella tornata del 25 corrente. — Dichiarazione del presidente del Consiglio di esser pronto a rispondere subito — Il senatore Parenzo svolge la sua interpellanza — Risposta del presidente del Consiglio — Il senatore Parenzo prende atto delle dichiarazioni del ministro — Discussione del progetto di legge: Modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3<sup>a</sup>) e 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3<sup>a</sup>) — Discorrono i senatori Ferraris, Gadda, i ministri di agricoltura e commercio e delle finanze, ed il relatore senatore Balestra — Approvazione di tutti gli articoli del progetto dopo discussione intorno ad alcuni, nella quale parlano il ministro di grazia e giustizia ed i senatori Griffini e Balestra relatore — Relazione sul coordinamento del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito — Votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge discussi ed approvati per articoli nelle precedenti sedute e nella odierna, e proclamazione del risultato — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 14 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri di grazia e giustizia, della guerra, della marina, delle finanze, dell'agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi. Intervengono in seguito i ministri delle finanze e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, il quale viene approvato.

**Domanda d'interpellanza.**

**PRESIDENTE.** È stata presentata alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulla mancanza di documenti di Stato denunciata in Senato nella seduta del 25 corrente.

« PARENZO ».

Prego l'onorevole presidente del Consiglio d'indicare se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

**DI RUDINI, presidente del Consiglio.** Accetto anche subito.

**PRESIDENTE.** Il senatore Parenzo ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

**Senatore PARENZO.** Lo svolgimento della mia interpellanza sarà assai breve.

Io non intendo risollevarmi in alcun modo l'incidente sorto nella seduta dell'altro ieri in occasione della discussione dei crediti per l'Eritrea. Non intendo nemmeno emettere giudizio alcuno sull'opportunità di quella discussione.

Mi limito a constatare che nel corso di essa, l'onorevole presidente del Consiglio ha ripetutamente affermato un fatto di grandissima gravità, che ha certamente impressionato la pubblica opinione; e cioè che dagli archivi si tro-

verebbero mancanti importanti documenti, importanti telegrammi. A questa gravissima affermazione seguirono fuori di qui recise smentite con indicazione precisa del numero dei documenti lasciati e perfino con l'indicazione delle date di alcuni telegrammi relativi alla fase degli avvenimenti di Africa, della quale si dicevano i documenti mancanti.

A me è parso e pare che, poichè quell'incidente è avvenuto nel Senato, il solo dei due rami del Parlamento che ora siede, è parso, dico, opportuno di dare occasione all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri di meglio determinare, se così egli crede, l'accusa da lui formulata o di dare al Senato quegli ulteriori chiarimenti che creda del caso.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor presidente del Consiglio.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Io ringrazio l'onor. senatore Parenzo dell'interpellanza che ha fatto. In verità anche io desiderava di dare qualche spiegazione al Senato, perchè credo che le mie parole non siano state esattamente riferite, e soprattutto che non siano state perfettamente comprese.

Io quindi farò alcune brevi dichiarazioni, e le leggo, perchè l'argomento è molto delicato.

Furono consegnate al Ministero presente le bozze di stampa di un *Libro Verde* preparato, ma non presentato, dai predecessori nostri.

Pubblicando questo libro tal quale esso ci era stato consegnato, noi ne avremmo naturalmente assunta la responsabilità. Ora si noti che queste bozze di stampa non sono state contrassegnate da ministri, e non hanno alcun carattere esteriore che permetta di considerarle come documenti autentici.

Bisognava, dunque, ricercare i documenti originali, e, non avendoli finora rinvenuti tutti, si è dato ordine, cinque o sei giorni or sono, a Massaua di mandare copia dei telegrammi in arrivo e partenza, e così si otterrà la collezione completa.

Parvero poi incomplete le notizie sulla capitolazione di Macallè. Ripeto questo perchè questo dissi nella seduta rammentata dall'onorevole senatore Parenzo.

Parvero dunque, come dicevo, incomplete le notizie sulla capitolazione di Macallè, perchè

non si era rinvenuto un rapporto particolareggiato sul negoziato, nè quello che avrebbe dovuto fare il colonnello Galliano.

Fu quindi telegrafato a Massaua e all'Asmara al generale Baldissera, dal quale si ebbe la seguente risposta:

« Rapporto Galliano sulla difesa Macallè e relativi allegati andarono perduti (come affermai l'altro giorno) primo marzo con bagaglio comando e terzo battaglione.

« Procuo ricostituirlo con ricordi personali ufficiali. Spedirò prossimo postale, ma sarà certo incompleto. Documenti relativi capitolazione Macallè pure perduti. Di essi parte sostanziale fu telegrafata cessato Ministero ».

Questi sono i fatti: noi raccoglieremo tutti i documenti con diligenza e imparzialità, e sentiti, come di costume, gli interessati, pubblicheremo l'intera collezione.

Non abbiamo accusato chicchessia, ma vogliamo metterci in grado di assumere intera la responsabilità del Libro Verde che sarà presentato nella sua interezza.

Ometteremo forse, per non dire certamente, il rapporto Baratieri sulla battaglia del 1° marzo, avuto riguardo alla procedura iniziata. Il Senato comprenderà le ragioni di questa omissione.

Questa è la verità dei fatti, questi sono gli intendimenti del Governo: il Senato potrà apprezzarli al loro giusto valore.

Per conto mio personale, però, credo che si è fatto sulle dichiarazioni mie dell'altro giorno un clamore che non era proporzionato alle parole stesse e non era, soprattutto, opportuno.

PRESIDENTE. Onorevole Parenzo, ella ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Io non ho nulla a dire, perchè non è il caso sia di prendere atto, sia di dichiararsi soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola dichiarato esaurita l'interpellanza del signor senatore Parenzo.

Passeremo all'ordine del giorno.

**Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1886, n. 2922 (serie 3<sup>a</sup>) e 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3<sup>a</sup>) » (N. 99).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca dunque la discussione del progetto di legge: Modifica-

zioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922, serie 3<sup>a</sup>, e 17 luglio 1890, n. 6955, serie 3<sup>a</sup>.

Chiedo al signor ministro di agricoltura, industria e commercio s'egli accetta che la discussione si svolga sul controprogetto dell'Ufficio centrale o sul proprio.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto che la discussione si svolga sul controprogetto dell'Ufficio centrale, riservandomi di dire il parere del Governo sopra qualche disposizione della legge.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato N. 99-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al signor senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Io esitai molto ed esito tuttavia a prendere la parola su questo progetto.

Ma dal momento che la cortese imparzialità dei miei colleghi dell'Ufficio centrale fece cenno che uno dei commissari non ha approvato le disposizioni del progetto, mi credo in debito di rispondere a tanta cortesia col mettere a dura prova la longanimità del Senato.

E la metto a dura prova in primo luogo, per una circostanza del tutto eventuale, perchè cioè stanno per essere indette le vacanze pasquali.

Siccome però non dubito del patriottismo del Senato e credo che esso sarebbe anche pronto ad aggiungere un nuovo sacrificio ai molti già fatti; così mi permetteranno i colleghi che io impetri la loro pazienza per isvolgere i miei pensieri al riguardo di questo disegno di legge.

Un'altra ragione mi consiglierebbe, forse anche, di astenermi dal prendere la parola ed è che le mie critiche, le mie osservazioni, le mie avvertenze, quali esse sieno, sono di natura troppo giuridica quasi tecniche e si rivolgono intorno a questioni di rito forense.

Per ciò che, per molti i quali non sono avezzi a queste discipline le cose di diritto meramente civile vengono talvolta ritenute come vere sottigliezze; si qualificano poi con altro titolo più severo tutte quelle questioni che si versano intorno a forme di rito.

Vi sarebbe un'altra ragione che mi allontanerebbe dal prendere la parola ed è il dissenso

avuto coi miei colleghi e il non aver completamente persuaso se non di tutte almeno alcune delle mie osservazioni, nè i ministri che primi proposero questa legge, nè gli attuali che credono di doverla, ciò malgrado sostenere.

Tuttavia siccome io mi propongo di sciogliere quello che credo mio debito, e mio diritto, dimostrando, o la non necessità, o gli inconvenienti abbastanza gravi di questa legge, spero intanto che i miei colleghi del Senato mi vorranno usare indulgenza, non fosse altro per la dichiarazione che faccio fin d'ora, e malgrado che possa scemare importanza alle mie parole, che tuttavia vi farò vedere quanto, a malgrado delle mie convinzioni, io sia arrendevole, e non voglia contrastare quel che pare buono ai ministri che hanno proposta ed a quelli, specialmente, che ora credono di non disapprovarla.

Sarà questa, a mio avviso, sempre rimissivamente, una legge, come tante altre di cui assumono la responsabilità coloro i quali credono di approvarla e coloro i quali l'hanno presentata e coloro che ne proporranno la sanzione.

Fatta questa dichiarazione, mi accingo senz'altro ad affrontare un preconcetto, almeno tale io lo qualifico, tale anche sarebbe sembrato agli egregi miei colleghi dell'Ufficio centrale. Che cioè il Credito fondiario, sebbene possa avere uno scopo utile, tuttavia non abbia finora risposto alle speranze che in esso erano state riposte. Intanto è d'uopo ritenere, che, facendo calcolo della prima legge del 1866, sarebbero nel corso di venti anni successivamente emanato ben otto leggi e sedici regi decreti a complemento, o con modificazioni sostanziali. La molteplicità delle leggi viene talvolta assunta come un male, è sempre una prova almeno delle difficoltà della materia che ne sono oggetto.

Si aggiunga, che lungi dall'esser nuova è materia già conosciuta, discussa teoricamente, applicata praticamente da noi e presso quelle nazioni, da quegli scrittori che ne hanno fatto rispettivamente oggetto di esperimento, o di studio.

La molteplicità delle disposizioni aggiunte, modificate, e quelle ancora che attualmente si propongono, dimostrano quanto meno i dubbi ed i pericoli che s'incontrano e si moltiplicano

sotto vari aspetti. Per vero qual è la ragione per cui il credito fondiario sebbene dia luogo a tante incertezze, a tanti abusi in chi lo amministra, eppure ciò malgrado sia fatto segno di tanto favore?

Si reputò avere fatto una scoperta: radunare anche i piccoli capitali da impiegarsi in miglioramento, specialmente in liberazione della proprietà, massime di quella rurale, un mezzo d' avere i capitali occorrenti anche per liberare i proprietari dalla piaga dell' usura, od almeno di diminuirne la rapacità, non più limitata per la libertà della tassa dell' interesse, e di aiutare coloro i quali hanno bisogno di prendere danaro sopra la garanzia che sia presentata dai loro possessi. Ma, per quanto si dice, od almeno si pretende, a quella piaga che è l' usura si sarebbe sostituita la speculazione dei banchieri, l' imprevidenza dei gestori, gl' inganni o gli errori dei periti, anche le frodi dei mutuatari.

Comunque, lungi dal voler muovere censure, gli istituti che vogliono vivere debbono pur cercare di provvedere ai loro interessi. Si prenda esempio da quello che ci è presentato da uno dei migliori nostri istituti. Non intendo di fare raffronti che pregiudichino la bontà e l' eccellenza di tutti gli altri; ma di un istituto che, avendo la sua sede nella capitale del Regno, e si dice anche una posizione un po' privilegiata. Ebbene, esaminiamo i conti che ha presentato il 25 scorso febbraio.

Mi permetta il Senato di ricordare come i crediti fruttiferi ipotecari, non parlo dei semplici, chirografari ascendono, secondo i calcoli più benigni, alla cifra enorme di dieci miliardi, che per conseguenza i settecento milioni circa cui ascendono i mutui di tutti gli istituti italiani di credito fondiario, non sono che una parte rilevante, ma che non ha nessun rapporto proporzionale coll' entità dei mutui non ipotecari semplici chirografari.

Una grandissima, forse la maggior parte, è presentata dai debiti non garantiti con ipoteca. Non parlo dei miliardi presentati dai debiti ipotecari, ma non fruttiferi.

Ritengasi adunque che i settecento milioni dei mutui degli istituti di credito fondiario, comunque in cifra rilevante, sono lungi dal presentare tutto il peso che grava la proprietà.

Ciò premesso, veggasi quello che l' Ufficio centrale stesso dichiarava, leggo le sue parole:

« Peraltro sarebbe una nuova illusione il credere che siffatte disposizioni (quelle del progetto di legge) bastino sia a rimuovere tutte le difficoltà che attraversano gl' istituti di credito fondiario, sia a rialzare le sorti della proprietà fondiaria, gravata dai mutui fondiari ».

E si soggiunge:

« L' ammontare dei mutui fondiari di fronte alla gran mole dei debiti ipotecari, e lo scopo a cui servi la maggior parte dei mutui fondiari mostrano all' evidenza che il credito fondiario non ha avuto una larga diffusione nel nostro paese, e che poco ha risposto al suo vero scopo ».

Un egregio scrittore siciliano, il signor Merenda, in un volume intitolato: *Le illusioni e le realtà del credito fondiario*, le svolge con acume critico, anche in rapporto alle diverse leggi italiane.

E sono troppo istruttive le ragioni e le avvertenze che egli ha fatto sopra le nostre leggi, venendo fino a quella del 17 luglio 1890, quella che si vorrebbe appunto aggravare e rafforzare col presente disegno di legge.

Ma vorrei anche portarvi innanzi qualche cifra che ho desunta e che si desume dal resoconto di quell' istituto che ho avanti accennato. Sopra 38 milioni che costituiscono l' ammontare totale dei mutui, questo istituto spende 277,000 lire, lascio le frazioni, in ispece di amministrazione, 85,000 lire in tasse, altre 22,023,000 per ammortamento delle spese di primo stabilimento e simili, in totale 387,000 lire.

Queste spese si debbono naturalmente pagare dai mutuatari, oltre gli interessi.

Inoltre, nella sua gestione annuale l' istituto ha fatto utili di lire 1,859,449,57: totale lire 2,246,960,70.

Ora se 38 milioni devono fornire, indipendentemente, ed oltre agli interessi, utili (dedotto il frutto del capitale versato, che è di quaranta milioni) così rilevanti, questi per il resto, o costituiscono un aggravio percentuale, ovvero bisogna dedurne che la gestione dell' istituto, siano pure gli utili destinati a riserva, dà un prodotto abbastanza considerevole, dovuto alle operazioni fatte per mezzo dell' istituto fondiario.

Se non che su questi utili il fisco percepisce il 25 per cento; quello di Roma soltanto dà circa 450,000 lire all' erario. Sotto questo rap-

porto si ammette, purchè si riconosca che l'istituto è operazione bancaria, che dà utili e che questi aumentano il valore capitale col l'ammontare della riserva. Questo serva per dimostrare come il credito fondiario possa avere una certa apparenza di vantaggio anche per i piccoli capitalisti e per chi ha bisogno di ricorrere a mutui, ma dimostra d'altra parte doversi ricercare se sia di tale utilità che meriti tutti quei favori, già conferti e che si vorrebbero aumentare colla presente legge.

Signori, quando si tratta di favori, di eccezioni al diritto comune, noi che siamo educati in queste discipline vorremmo sempre fare una distinzione sostanziale, coonestata con una parola latina, come si suole ben sovente fare quando si dica una cosa un po' arrischiata. La distinzione dico, per cui si dice essere un *jus singulare*. Ma perchè tale sia, e si sostenga è d'uopo sia, si spieghi in *re speciali*, non mai in *re comuni*, cioè in materia di diritto comune, in materia regolata riguardo a tutti colle leggi generali. Ora a me pare, che colle leggi già sancite, si siano già feriti principî e regole di diritto comune, con pregiudizio a terzi, e credo che sarebbero aggravati col presentedi segno di legge.

È piaciuto e piacerà, all' Ufficio centrale, è piaciuto ai ministri proponenti e sembra piaccia ai ministri di entrare in questo sistema?

E sia pure, siavi chi non tema di recare questi effetti, non sono io quegli che li seguirà.

Non spero di indurre il Senato ad arrestarsi.

Ci sono certe proposte che lanciate suonano così favorevolmente che vengono facilmente accettate. Lo stesso avviene del vantaggio che proprietari oberati, o troppo fidenti credono di salvarsi con mutui, che si presentano a lunghe more, ma lo stesso Ufficio centrale, già lo ricordai, riconobbe quale sia la sorte di questi mutui per chi spera trovarvi sollievo.

Certo che colle cartelle fondiariae anche i piccoli capitali trovano impiego senza correre il pericolo di dovere per riscuotere gli interessi, e pel ricupero del capitale ingolfarsi nelle spese e nei rischi della procedura di espropriazione.

Deve però il legislatore pesare il vantaggio e gl'inconvenienti che ne possono derivare; non guardare soltanto ai grossi capitalisti che

offrono impiego fisso, ed ai proprietari, che si lusingano migliorare e liberare con questo modo le loro proprietà.

Mi propongo di esaminare colla maggiore brevità possibile, se il progetto osservi questa giusta misura.

Anzitutto per questo, nella mia lunga esperienza delle cose giuridiche, non ho alcun feticismo per la intangibilità dei Codici, nè pel Codice civile, nè pel Codice di procedura civile; ne ammetto la perfettibilità, la correzione, se si vuole, ed anzi io medesimo me ne dovetti occupare. Ma credo che non vi si debba toccare senza necessità, ma con maturità di studi, e sempre nell'interesse generale e comune.

Ora con questo disegno di legge si vorrebbero modificare, anzi derogare, o mutare nella loro sostanza almeno *nove* articoli del Codice civile, e *venti* del Codice di procedura civile.

Sia pure che alcune di queste modificazioni possono essere un miglioramento; ma, precisamente, se v'è bisogno di riformare un Codice, riformiamolo pure, ma nell'interesse comune, senza introdurre eccezioni e privilegi, tanto meno per rendere ad istituti, che comunque accessibili a certi contratti, a certi contraenti, sono pur sempre enti particolari.

Il Senato mi permetta due ricordi recentissimi.

Si propose una legge, con la quale volevasi detrarre nientemeno ad un principio elementare, che cioè non si possono emanare sentenze di condanna senza udire la difesa e le spiegazioni dell'incolpato. Piacque alla maggioranza del Senato di approvarla: iavano mi opposi; intanto vi furono però 36 voti contrari.

Ma alla Camera dei deputati, dopo essere giunti al quinto articolo, si riconobbe l'impossibilità di procedere oltre; di guisa che le nostre deliberazioni non poterono avere il suffragio dell'altro ramo del Parlamento. Ricordo questo fatto, non perchè io fui uno dei pochi, credo il solo, che contrastassero quella legge, ma per istabilire come talvolta non si è abbastanza fermi nel respingere certe novità pericolose e contrarie a principî sostanziali. Un altro ricordo.

Furono proposte quattro leggi su materie giuridiche, ma questa volta un Ufficio centrale raddoppiato nel numero, dopo maturo esame, finì col dichiarare che, siccome si venivano a toccare

articoli e disposizioni dei Codici di procedura civile e penale, fosse opportuno rimandarne l'esame, quando si trattasse di riformare quei Codici di procedura. Per cui ci pensi bene il Governo, l'illustre nostro collega guardasigilli in specie, di non toccare senza quella prudenza, e quella maturità che il paese gli riconosce, le disposizioni generali di leggi organiche.

Si dice la legge generale è cattiva, quindi bisogna modificarla, ma fra le altre avvertenze, con che non si ledano diritti od interessi di terzi.

Il legislatore può far tutto quello che vuole, non mai proporre mutazioni che non guardino e non procurino gl'interessi di tutti indistintamente.

Io faccio osservazioni generiche e lascerò la responsabilità a chi sa misurarne la importanza, senza proporre emendamenti ai singoli articoli.

Nel presente progetto di legge, che contiene 34 articoli, ve ne sono alcuni, e qui comincio dal rivolgermi all'onor. ministro delle finanze, 5, 21, 22, 26 e 31 che riguardano alleviamenti e favori di tasse per quelli che ricorrono al mutuo fondiario.

Saranno disposizioni buone, ma perchè creare una condizione speciale ai mutuatari degli istituti fondiari, e non estenderli a tutti i mutui; se i mutui sono degni di favore, perchè privilegiare quelli del Credito fondiario?

Si dice che questi istituti fondiari sono istituzioni di utilità generale. Ma se la istituzione ha una ragione di utilità generale, i mutui sono pur sempre contratti interessanti e per questo regolati dalla legge comune. Se vi ha una ragione per favorire le operazioni bancarie dei grossi capitalisti, perchè non dare eguale favore ai mutui, semprechè diretti a favorire o le industrie o le proprietà immobiliari?

Libero il legislatore di regolare i contratti secondo giustizia ed equità; ma quando si tratta di diritti fiscali, perchè fare agevolzze agli uni, e negarle agli altri; e quando si occupa di disciplinare i rapporti tra i contraenti, perchè usare una diversa misura?

Coloro i quali hanno dieci miliardi di debiti fruttiferi sono pure cittadini degni di riguardo, anzi forse di maggior riguardo rispetto a quelli che ricorrono al credito fondiario.

Ne si dica: il credito fondiario produce tanti vantaggi, perchè voi medesimi, egregi colleghi

dell'Ufficio centrale, negate questi vantaggi. L'esperienza prova come questi vantaggi o non esistono o soffrono molte delusioni; anzi è opportuno avvertire ora che di quei 700 milioni che costituiscono l'ammontare dei mutui fatti da tutti gli istituti fondiari italiani, forse ancora attualmente più di quattrocento milioni sono crediti fatti dai crediti fondiari cui le Banche di emissione sono state autorizzate, e principalmente dal Banco di Napoli.

Delle rovine di questi crediti un ricordo sta nell'art. 33 di questo progetto di legge, del quale parlerò tra poco. Intanto bisogna anche ricordare in proposito i pericoli cui si va incontro dagli istituti fondiari, perchè provano come i vantaggi sperati si possano convertire in disastri pubblici e privati.

Gli istituti di credito fondiario producono effetti buoni o cattivi, secondo che sono amministrati. Non sono le leggi, sono gli uomini che amministrano. Quando avrete degli amministratori accurati, prudenti, allora tutto procede; i mutuatari seri contraggono obblighi, che sanno di poter adempire; gli istituti emettono cartelle che rappresentano valori reali, effettivi; i mutuatari pagano le semestralità, interessi ed ammortamento; le cartelle fondiarie trovano compratori, il loro valore si sostiene, e l'istituto fa onore colle estrazioni e colle estinzioni regolari. L'art. 33 testè indicato è un espediente eccezionale, quasi rivoluzionario, trovato colla legge 8 agosto 1895; ma non anticipiamo.

Intanto la Cassa di risparmio di Milano non ha avuto perdite; essa, forse con eguale o minore proporzione di altri istituti, non subì e non subisce quelle eventualità, quali in simili operazioni in tanto numero si debbono prevedere e non possono a meno di verificarsi.

Gli inconvenienti sono nati, si ripete, non dalle leggi, ma dal modo con cui sono amministrati quelli istituti.

Sono in diritto di dirlo, poichè all'8 agosto 1895 queste cose si dissero, con maggiore o minore efficacia in quest'aula; ma furono voci perdute, come saranno voci perdute quelle che ho l'onore di emettere in questo momento.

Ripeto adunque all'onorevole ministro delle finanze: se voi volete consentire agli Istituti di credito fondiario i vantaggi che stanno in sei dei trentaquattro articoli, perchè non li consentite anche agli altri mutuatari? Ma in

materia di mutuo, tutti i mutuanti sono uguali, come sono uguali tutti i mutuatari.

Passo ora a materia che più direttamente spetta al ministro guardasigilli.

Nell'articolo 2 si propone un mutamento essenziale ad uno che è principio fondamentale del Codice civile. Se si vuole ferire quel principio discutiamo per modificarlo esclusivamente a beneficio del credito fondiario, non credo si debba consentire.

Ora gli articoli 1174, 1223 e 1224 del Codice civile (voi troverete che sono sottigliezze giuridiche, ma quando si tratta di leggi civili bisogna ben parlare col linguaggio delle leggi civili) non ammettono fuorchè con restrizioni e cautele che *dies interpellat pro homine*.

Ora io dico; o quel principio, e le riserve con cui si può e si deve applicare, sono giuste; ed allora conserviamole come sono sancite; ovvero non sono giuste e allora studiamo se e come si debbano modificare, in tutti i casi ovvero in alcuni, secondo le norme di giustizia per tutti indistintamente; ma per qual ragione, si farà una modificazione speciale per i contratti, e le obbligazioni dal mutuatario che ha contrattato col Credito fondiario?

Nè si tratta, come vedremo, di regolare esclusivamente i rapporti di certi mutui (il che sarebbe sempre grave) ma con effetti che vengono, in certe circostanze, a colpire anche terzi, i quali o non seguirono la fede o non contrassero col mutuatario del Credito fondiario; ma terzi, che anche senza loro volontà, acquistaron diritto sui beni o contro le persone del mutuatario. E tanto più, perchè non dobbiamo dimenticare che questi istituti di credito fondiario essendo sotto la tutela, la vigilanza del Governo, il ministro che propone questa legge può richiedere che si facciano delle stipulazioni espresse e rigorose quali consentite dalla legge comune.

Dunque che bisogno vi è di venire a mutar la legislazione? Avete facoltà d'imporre ai vostri sorvegliati di stipulare in tutti i contratti questo patto espresso, non aggiungerne senza necessità, agli effetti giuridici della prescrizione che la condizione relativa si debba sempre sottintendere.

Ma anche prima di imporre quest'ordine, bisogna averci pensato, e non veggio che siano

pure state avvertite le conseguenze gravissime, ripeto, anche a danno di terzi.

Io non ho e credo non si debba avere nè indulgenza, nè tenerezza per i debitori, perchè i debitori debbono pagare. Ma si fa presto a dire debitori. Debitore in termine giuridico è chiunque sia vincolato per un'obbligazione, anche non contrattuale; nè tutti coloro che sono obbligati sono debitori, nel senso ordinario, tanto meno per mutuo.

Cade ora l'opportunità di sciogliere la promessa che ho fatta, a proposito dell'art. 33 del progetto.

Avete a ricordare quanto è venuto addosso, a turbare in tanti modi il credito pubblico e privato. Nel 1895 si trattò di riparare a quella immensa illuvie di centinaia di milioni in sofferenza. In allora i debitori, per iscusare la mancanza ai loro obblighi, gridavano, fosse loro stato dato danaro in tempi prosperi, esser venute le strettezze, per cui il valore degli stabili era invilito, e quindi vi era mancanza di compratori; chiedevano, pretendevano quasi, come taluno pretende ora fosse, per giustizia loro dovuta una remora.

L'art. 36 della legge 8 agosto 1895, (stenteranno a crederlo ora quelli che allora l'hanno votata), dice: « Coloro i quali non sono debitori *oltre otto semestralità* (badate bene, quattro anni di interessi e rate di ammortamento) darò poi a spiegazione i calcoli, potranno essere ammessi a consolidare tutto, allora gli istituti potranno aspettare di essere pagati.

Questa disposizione, che quale essa sia, è legge, ma causata e spiegata dalle necessità cui si voleva portar rimedio alle Banche di emissione, ora si vorrebbe estendere a tutti gli istituti fondiari.

Per ora consideriamola soltanto in rapporto, ed in quanto porta modificazione ad un articolo, che è il 2010 del Codice civile. Il quale articolo dispone che il creditore ipotecario ha diritto di essere collocato oltrechè pel capitale, anche per due annate d'interesse e per la corrente al giorno della trascrizione del precetto di pagare.

Debbo entrare in particolari alquanto minuti, e noiosi, ma lo dovetti nella ripetuta conferenza che l'Ufficio centrale ha avuto con gli onorevoli ministri proponenti dapprima, poi cogli attuali. Questi ultimi parvero alquanto scossi, ma, per quanto mi pare, persistono. Scusi

adunque il Senato se sono costretto a ripetere la stessa osservazione.

L'art. 2010 del Codice civile è figlio del Codice civile francese, e venne adottato da tutte le leggi civili che regolavano l'Italia nelle varie sue parti e si riprodusse nell'attuale Codice. La collocazione degli interessi limitati a due annate, oltre la corrente ha una ragione formale, che tuttavia persiste.

Quella limitazione degli interessi, estesa, come ho detto, ha la sua radice in che due anni sono, pur troppo, necessari perchè un creditore, sebbene munito di ipoteca possa, usando la diligenza ordinaria ottenere ed intimare il precetto di pagare.

Ora, era nel sistema di limitazione della tassa degli interessi a quella permessa dalla legge, era questione se si poteva stipulare il pagamento a semestre, perchè l'interesse legale essendo ad anno, ove si debba pagare a semestri eccede la misura legale. Era adunque prudenza, o necessità di aspettare un anno e farsi adire il tribunale, da questo alla Corte d'appello, talvolta fino alla Corte di Cassazione; quindi esaurire gli incumbenti per arrivare al precetto, che si doveva trascrivere; un anno prima della citazione, altro anno, e far presto per giungere alla condanna, al precetto, alla sua trascrizione. Ecco la ragione equitativa dei due anni, e di quello in corso.

Ora la legge 8 agosto 1895, per considerazioni che si potrebbero dire rivoluzionarie, tanto sono eccezionali, avrebbe commutata la facoltà di non molestare quel debitore che fosse in arretrato, notiamo anche la frase, di *non oltre* otto semestrali, cioè quattro annate di interessi, ammortamento, a consolidarsi cogli interessi di mora e colle spese.

Pigliamo ora con la tassa dell'istituto principale, di cui vi ho parlato. La tariffa, o tassa pel mutuo, più breve di 10 anni, è il 13 06 per cento. Otto semestralità di interessi ordinari, e di ammortamento fanno L. 52,240; somma che cogli interessi, degli interessi e colle spese fa un totale che arriva ai *tre quinti* del credito; cosichè l'istituto sarebbe creditore del 60 per cento.

Ora con questa legge, si vorrebbe dare facoltà agli istituti di accordare una mora così straordinaria; allora l'istituto, darà la mora appunto quando il pegno cioè il fondo ipotecato è in-

vilito. Non lo può vendere, quindi nuove perdite con diminuzione del credito delle sue cartelle. Allora si vorrebbe attribuire un'estensione dell'art. 2010 del Codice civile, nel qual caso i creditori posteriori in data, anche colui che contrattò col mutuatario, invece di subir la prelazione per 10, la subirà per 60, tanto più grave per chi, anche non contrattando, avrebbe a subirla.

E poi è la maniera, scusate l'espressione un poco volgare, è la maniera questa di far le leggi di fronte ad una disposizione come quella che sta nell'art. 2010?

Voi direte vi fu l'esempio. Ma come l'esempio?

Quando si è trattato di sollevare gl'istituti di emissione si è detto che erano caduti in quel baratro a cui allude la legge di eccezione dell'8 agosto. Ma ora per regola applicabile a tutti gli istituti, sebbene con qualche limitazione, cadere in un eccesso simile mi pare che sia cosa molto grave.

Vi era, vi sarà stato nell'agosto 1895 una ragione per le banche di emissione, ma quella ragione, anzi nessuna esiste per gli altri istituti. I debitori di arretrati, che forse si pascono di illusioni, non sono mai contenti. Il legislatore può talvolta commuoversi, può dipartirsi dall'osservanza della legge, non ingerirsi nei contratti e nella loro esecuzione con pregiudizio dei terzi.

In vero questo progetto, tutto improntato ad un'idea sola, dominante, palesa ed ha i vizi della sua origine.

Di fatti, nel novembre 1893 si adunarono i principali interessati degli istituti di credito fondiario ed esagerando le conseguenze, che almeno in parte dovevano ascriversi alla loro gestione, richiesero rigori ed eccezioni.

Non è meraviglia che sia venuta una legge eccezionale, più dura di quella del luglio 1890.

Bisogna, si dice, fare tutto il possibile per sostenere queste istituzioni di interesse pubblico. Ecco la ragione dei perturbamenti nei principj di diritto civile, nelle norme di procedura.

Il Senato per mezzo del suo Ufficio centrale ha già respinto quattro progetti di legge, unicamente perchè toccavano alla compagine dei procedimenti, ad altre leggi organiche, quantunque contenessero delle disposizioni lodevoli

e desiderate, è ora chiamato ad approvare le disposizioni del genere, anzi più gravi di quelle che non si sono volute?

Ecco un'altra prova della eccezionalità del progetto.

Gli istituti vogliono fare il loro comodo, starsene nella loro sede e che tutti vi si portino, senza darsi il fastidio degli obblighi che pur sono di tutti ed in specie a tutti i creditori per mutuo.

Or bene, havvi un principio non mai controverso, nè controvertibile, che tutte le azioni reali, e massime le ipotecarie debbano portarsi davanti al tribunale in cui sono situati gl' immobili, oggetto e materia di dette azioni.

Ciò malgrado si vorrebbe che un istituto di credito fondiario, il quale, per esempio, abbia fatto un mutuo, od abbia riportato la cessione di un credito garantito con ipoteca, in qualunque parte del Regno, consacrato per regola indeclinabile, assoluta, il domicilio nella sua sede (articoli 1987, n. 2, 1995-1999 Cod. civile), non in quella del tribunale competente; per modo che da qualunque parte del Regno le notificazioni debbano con grave incommodo di responsabilità e spesa farsi alla sua sede; quindi, per esempio, a Torino o Milano dalla lontana Girgenti nella cui giurisdizione siano situati i beni.

Nè per coonestare questo privilegio che è in deroga di una norma comune indeclinabile varrebbe la scusa o la ragione di esimere gli istituti fondiari dall'obbligo di sostituire altro domiciliatario: e perchè questo è obbligo eventuale comune a tutti, e perchè si può eleggere domicilio presso un ufficio che non può cessare. (Art. 1999 Codice civile).

Per vedere poi come si proceda sempre in eccesso, basta notare quello che si propone nell'art. 13 del progetto.

Nel Codice di procedura civile havvi un articolo 663, il quale dà al creditore sproprante la scelta e la facoltà di offrire un prezzo od in ragione del tributo verso lo Stato o di farne istanza perchè venga fissato con perizia.

L'articolo 13 del progetto dice: che di regola non si faccia perizia. Cosa vuol dire di regola? Forse che per sancire si voglia supporre che non si ricorra a perizia, quando la legge comune ne lascia facoltà di scelta?

Intanto mi accorgo aver dimenticato un'os-

servazione che pure forma un criterio che caratterizza il progetto.

Abbiamo veduto con qual rigore e contro la regola generale che in mancanza nel pagamento di una sola semestralità basta per far decadere e rendere obbligatorio il pagamento integrale.

Come conciliate questa disposizione così severa, colla facoltà di tollerare la mancanza di otto semestralità?

Con questa avvertenza di contraddizione di due articoli del progetto, chiudo queste mie osservazioni, che ho creduto di ripetere al Senato, perchè già le dichiarai ai miei colleghi dell'Ufficio centrale, come è detto nella relazione, ed agli onorevoli ministri che proposero, non che a quelli che, sebbene forse per spirito di convenienza, credono di sostenere il progetto.

Il progetto, si dice, è necessario per ragioni di pubblico interesse, e questa sarà anche la ragione per coloro che daranno il loro voto di approvazione; io non posso darlo e non lo do.

Senatore GADDA. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Ho sentito dal mio onorevole collega Ferraris a fare delle eccezioni al progetto proposto, che mi obbligano a richiamare il Senato al vero concetto di esso.

Le considerazioni svolte dall'onor. Ferraris che, in materia legale, certamente ha una riconosciuta competenza, avrebbero avuto sede migliore se fossero state svolte nella discussione dei vari articoli. Allora il pensiero dell'onorevole oppositore si sarebbe meglio chiarito, e sarebbe stato anche più facile il darvi adeguata risposta, perchè si sarebbero presentate con evidenza le singole disposizioni che l'oratore voleva combattere.

Avendo invece voluto fare questa corsa nel campo generale del progetto di legge, ha reso assai difficile il poter tener dietro a tutte le sue eccezioni e considerazioni, le quali possono avere un grande peso, onde sarebbe desiderabile che vi si potesse rispondere categoricamente una per ciascuna. Anche per l'ordine della discussione sarebbe stato molto opportuno che le sue osservazioni fossero state fatte alle singole disposizioni del progetto di legge, perchè noi avremmo con molta maggiore facilità potuto

rilevare i diversi intendimenti che la proposta di legge intende conseguire.

Ma ora, rimanendo in tesi generale, io devo pregare il Senato a richiamarsi al concetto generale e fondamentale di questa proposta di legge: lo scopo vero che si vuole ottenere.

Gli Istituti del credito fondiario non sono che intermediari fra il capitalista e il proprietario degli stabili: ricevono il denaro dal capitalista che, volendo fare un impiego sicuro, tranquillo e durevole lo danno ad un Istituto, il quale lo passa al proprietario che domanda un mutuo con ipoteca e che non potrebbe ottenerlo direttamente dal capitalista, se non a condizioni molto onerose. L'Istituto fondiario sta fra loro come un prestatore di garanzia che rende possibile alla proprietà il trovare denaro.

L'onorevole Ferraris dice che sono molto onerose le condizioni fatte dagli Istituti di credito fondiario, e quasi li accuserebbe di fare dell'usura. Ma faccio riflettere all'onor. Ferraris che le condizioni fatte dagli Istituti di credito fondiario, non possono essere, e non sono eccessive, essendo nei limiti fissati dalla legge, ne' questo limite può eccedersi. Il mutuatario ha quindi una tutela nella stessa legge, nello stesso statuto del Credito fondiario, statuto che è approvato dal Governo colle norme contrattuali che sono obbligatorie.

All'Istituto è commisurato un corrispettivo nella operazione che compie, che mentre è giusto e naturale per sè stesso, è tanto limitato da lasciar appena un margine di utile molto tenue, e tale che se non procedono gli Istituti di credito fondiario con grande prudenza e cautela, essi vanno incontro a sicura rovina, come una troppo dolorosa esperienza ci ha dimostrato.

E qui, lo dirò per incidenza, l'onor. Ferraris ha creduto accennare uno degli Istituti che funziona nella capitale e mentre ne lodava la cauta Amministrazione, rilevava che nell'ultimo bilancio presenta un utile di circa un milione ottocento mila lire, che gli pare eccessivo, e deplorava che fosse tolto questo danaro al povero mutuatario che deve ricavarlo dai redditi dei beni ipotecati. L'onorevole senatore cadeva in errore facendo tale osservazione, in quanto che non rifletteva che quell'Istituto ha un capitale versato di lire quaranta milioni, onde l'utile rappresenta poco più del 4 per cento d'interesse del capitale versato.

Come si potrebbe accusare di eccessivo un simile interesse per un capitale messo in una operazione di credito che ha tanta alea? Che le condizioni poi imposte dagli Istituti di credito fondiario ai mutuatari non sieno eccessivamente onerose, viene provato dalla grande concorrenza di domande, le quali si rivolgerebbero invece ai capitalisti privati, soprattutto nei momenti di abbondanza di danaro, se negli Istituti trovassero pretese gravose.

È del resto nell'interesse degli stessi Istituti il diminuire possibilmente gli oneri del mutuatario, onde estendere la propria clientela, e venire ad efficace e solido soccorso della proprietà. Con una prudente e savia marcia arriveranno gli Istituti a dare a se stessi ed alla proprietà un fondamento durevole, essendo il loro interesse comune, e quello dell'uno servendo e consolidando l'altro.

Se la proposta di legge stabilisce delle modificazioni alla legge generale civile è soltanto relativamente alle espropriazioni nei procedimenti esecutivi.

Le disposizioni di legge attualmente in vigore pei crediti fondiari, hanno già accordata ad essi una procedura esecutiva che dà norme più sollecite della procedura ordinaria civile.

Godono quindi una posizione eccezionale, stabilita per legge fatta da noi. L'esperienza ha poi provato che non si ottengono i risultati che si speravano, sia a tutela del creditore che del proprietario espropriato, sia a tutela dei terzi.

Le proposte attuali non mirano che a togliere o diminuire gli inconvenienti lamentati: non sono contrarie alla legge generale di procedura, ma ne sono un miglioramento.

Bisogna ricordarsi che noi abbiamo davanti uno spettacolo doloroso di cinque istituti di credito fondiario che sono caduti in liquidazione per impotenza a proseguire. Sono due le cause principali di questa deplorabile situazione. L'una perchè si accordarono mutui con poca cautela nella garanzia ipotecaria ed ha fatto benissimo l'onor. Ferraris a far notare che condizione necessaria onde gli Istituti fondiari funzionino bene, è il modo prudente con cui si devono amministrare, e l'esame diligente e cauto delle cauzioni. Ciò è verissimo.

Ma l'altra condizione essenziale del buon funzionamento di tali Istituti, si è che la proce-

dura esecutiva li metta in grado di esigere con sollecitudine i canoni dovuti dai debitori.

Siccome gli Istituti di credito fondiario vivono col danaro raccolto con obbligazioni, ne deriva che essi, per mantenere il loro credito, devono eseguire il servizio delle obbligazioni con regolare puntualità.

Tale servizio deve funzionare perfettamente, sotto pena diversamente che l'Istituto perda il credito; conseguentemente non trovi a collocare le sue obbligazioni e debba cadere. La cosa è evidente ed abbiamo esempi dolorosi che ce lo provano.

Ecco perchè è necessario che la procedura esecutiva corra spedita, se non si vuole che crolli l'edificio del credito fondiario, con danno evidente della proprietà che perderà così la fonte principale dei capitali che gli abbisognano.

Tutto il meccanismo degl'istituti di credito fondiario, è nel costante esatto scambio di riscuotere e pagare. Il legislatore vuole e deve provvedere alla regolarità di questo movimento, coll'armare l'Istituto di un processo esecutivo pronto.

Il credito fondiario non è un'istituzione inventata da noi in Italia: è un'istituzione che funziona benissimo in altri paesi, appunto perchè ha delle norme speciali nel procedimento di esecuzione.

Faccio poi considerare all'onor. Ferraris che la procedura esecutiva sugli stabili, è tanto intricata di difficoltà e lenta nella procedura ordinaria, che credo sia generale desiderio di vederla migliorata anche per la esecuzione reale nei crediti dei privati.

Sarebbe un vantaggio sia pel creditore che pel debitore, diminuendo le spese e facilitando gli affari.

Noi abbiamo una procedura per le espropriazioni così lunga e costosa, che uno non può collocare i propri capitali con quella tranquillità che dà sicurezza di ricuperarli alla scadenza del mutuo, e fu tale vizio che contribuì, lo ripetiamo, a far cadere diversi Istituti.

Bisogna convenire nella opportunità della proposta di legge attuale.

Se non vogliamo il credito fondiario, respingiamo la legge; non accordiamo le domandate facilitazioni al procedimento esecutivo, e il credito fondiario cadrà: se invece crediamo

che questa istituzione sia utile alla proprietà, mettiamola in grado di poter funzionare.

Dalle osservazioni dell'onor. Ferraris, che mi duole, ripeto, non abbia creduto di esporle ai singoli articoli, mi pare di aver compreso che egli tema che da questa legge la proprietà abbia a soffrire, mentre invece il concetto della legge è precisamente di venirle in aiuto; perchè una delle cause, forse la principale, per le quali non si arriva a superare la crisi edilizia attuale, è la difficoltà di alienare, accresciuta dagli ostacoli che frappono alla liquidazione il procedimento esecutivo.

Le funzioni degli Istituti sono venute meno, e chi ne ha portato il danno principale è stata la proprietà, per cui tutte quelle disposizioni della legge che tendono ad accordare apparentemente privilegi agli Istituti di credito fondiario, in sostanza vengono a provvedere alla proprietà, perchè lo scopo ultimo è di venire in suo soccorso.

Il modo col quale gl'Istituti di credito fondiario potranno venire in aiuto alla proprietà lo vedremo nei vari articoli, ma fin da ora l'onor. Ferraris ha già accennato che alcune proposte riguardano la parte finanziaria, ossia sono facilitazioni nel pagamento delle tasse ed una diminuzione nella loro entità. Io credevo che proposte simili non avrebbero dovuto trovare opposizione.

Il senatore Ferraris accennando a queste facilitazioni che la finanza fa, chiamò questa una legge di privilegio, ma io invece la ritengo una legge di liquidazione, che la diminuzione delle tasse agevola e che la finanza non potrebbe esigere in proporzione maggiore, senza recare alla proprietà già oberata di debiti un colpo che non potrebbe sostenere.

Sotto questo rapporto non credo che il progetto meriti censura.

Un secondo ordine di disposizioni che l'onorevole Ferraris ha censurato come ingiusto privilegio nel suo notevole discorso d'oggi sono quelle che si riferiscono alle facilitazioni di procedura esecutiva, e intorno a ciò ho già risposto in tesi generale, riservandomi ad entrare nell'esame delle disposizioni di dettaglio quando passeremo alla discussione dei singoli articoli.

Finalmente una terza categoria di agevolazioni che la proposta di legge contempla, si riferisce ai debitori che hanno canoni arretrati.

Con questa legge si vuol loro facilitare il modo di mettersi in regola senza danno dell'Istituto creditore.

Queste disposizioni speciali interessano gli Istituti fondiari che sono in liquidazione e tendono a facilitare la loro liquidazione. Riescono naturalmente di vantaggio a quei debitori che possono ancora stare in piedi e pei quali si ha speranza di salvamento. Per quelli che non sono in tali condizioni, gli Istituti creditori procederanno alla liquidazione colla sollecitudine loro procurata dalle nuove agevolezze di procedura, e si verrà così a giovare ai portatori delle obbligazioni rimettendo in corso il regolare funzionamento degli interessi e dell'ammortamento.

Comprendo anch'io che alcuna delle facilitazioni che si offrono, viene ad influire sulle convenzioni private, e nuoce alla situazione ipotecaria degli iscritti posteriori al credito fondiario, ma è una necessità, e d'altra parte si deve osservare che non viene alterata la situazione originaria del creditore ipotecario posteriormente iscritto. Si rifletta poi che si renderebbe un vero e grande servizio sia alla pubblica Amministrazione, che a tutta la situazione economica del paese, se si potesse avvicinare, la fine della liquidazione degli istituti fondiari che hanno cessato di funzionare. Le loro obbligazioni essendo in sofferenza, pesano sul credito dell'intero mercato dei valori.

Ripeto quindi che quelle disposizioni le quali tendono a facilitare questo scopo, mi pare che non possano essere ragionevolmente censurate e che l'onor. Ferraris dovrebbe egli pure favorevolmente accoglierle.

Del resto quanto ai provvedimenti che principalmente si riferiscono alla materia legale, e che furono scopo delle principali critiche dell'onorevole preopinante, noi abbiamo qui presente il guardasigilli che assai più competente di me, potrà dare tutte quelle risposte che le censure dell'onor. Ferraris meritano.

Avrei creduto che quelle censure dovessero condurre il preopinante a fare delle proposte per migliorare il progetto; invece, se ho ben compreso, il senatore Ferraris non propone modifiche e conclude addirittura che egli voterà contro la legge.

Da ciò io devo ritenere che egli è contrario al concetto fondamentale di tutta la legge, e

quindi avrebbe dovuto domandare l'abolizione della istituzione che si discute. Ciò eccede certamente il suo pensiero, perchè egli ha fatto alla Commissione delle proposte che sarebbero modificazioni a quelle del Governo. In ciò vi ha una contraddizione.

Io non ho certamente risposto a tutte quelle obiezioni che l'ottimo amico Ferraris ha sollevate; credo di avere soltanto esposto alcuni principii che sono fondamentali per le funzioni del credito fondiario.

Supplirà il Governo e l'Ufficio centrale a compiere quella confutazione che l'autorevole parola dell'onorevole collega ha provocato.

Alla discussione dei singoli articoli mi lusingo che cadranno interamente le censure che l'onorevole Ferraris ha svolte alle singole disposizioni.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. L'onor. mio amico senatore Gadda si è ristretto, e mi fa rimprovero di aver ristretto il mio esame ad alcune disposizioni del progetto; ma ho creduto mio obbligo di attenermi in quei limiti che erano indicati dalla discussione generale. Vi supplisco ora per una sola parte, che pur essendo di carattere generale, credo aver dimenticato.

La legge del 1885 è di 27 articoli, quella del 1890 è di 36 articoli, l'attuale è di 34 articoli; in totale *novantasette* articoli che si tratta di coordinare in *testo unico*.

Il Senato mi permetta di leggere due righe di un lavoro governativo che io conosco perchè gli piacque di onorarmi della nomina nella Commissione del corso forzoso.

Ebbene, a cagion d'esempio, la legge del 1895 ordinò anche un testo unico per le disposizioni degli istituti di emissione.

L'egregio Funzionario che studiò il progetto da sottoporsi alla Commissione, dice queste parole: « converrebbe ritenere che pure le disposizioni che esso accenna contraddicendo » ecc. ecc.

Questo dimostra le difficoltà che vi sono per ordinare un testo unico; ed a costo anche di dispiacere all'onorevole mio amico, mi basti il ricordo circa l'articolo 16 della legge del 1885 a cui pur si vorrebbe portare una modificazione coll'articolo 6 dell'attuale progetto.

Ebbene l'articolo 16 della legge del 1885

dice: « i successori a titolo universale ed a titolo singolare », le quali parole comprendono tutti i casi, che ragionevolmente si vogliono colpire.

Ma gli amministratori degli istituti, raccolti per esprimere i loro desideri nell'ottobre del 1893, per togliere ogni difficoltà, chiesero ed ottennero di aggiungere « ed aventi causa ».

Ora io domando ai giureconsulti, quando si parla di successori a titolo universale e singolare, quali sono gli *aventi causa*? In quale confusione ed incertezza si getteranno le discussioni giudiziarie e con quali pericolose estensioni si mettono tutti gli *aventi causa* nell'obbligo, si noti, di notificare le loro ragioni, sotto pena di vedersi esclusi dal diritto di avere regolare intimazione degli atti così svariati, con cui possono venir spogliati o pregiudicati nei loro diritti? In quali incertezze si troverà la riduzione in testo unico della disposizione dell'art. 16 del 1895, e di quello, supposto ammesso, dopo il progetto in esame?

È certo utile o comodo talvolta di ridurre in testo ordinato le disposizioni di leggi succedutesi; ma quali difficoltà di coordinare disposizioni talvolta complicate, talvolta connesse con altre o diverse od abrogate? In Francia che talvolta si accusa di mutabilità nella sua legislazione, a malgrado di tante modificazioni della legge dell'*Enregistrement* 22 frimajo anno VII, non si osò mai di toccarvi, sebbene tante modificazioni siansi fatte; mentre da noi quante leggi abbiamo su questo argomento e quanti *testi unici*!

Un'altra osservazione, che ha pure lo stesso carattere, che appalesa, ed avrà anzi maggiori inconvenienti, è la disposizione proposta all'articolo 17 per dichiarare che la sentenza autorizzante la vendita sarà provvisoriamente eseguita non ostante qualsiasi *gravame*.

La legge attuale, agli articoli 702, 703 del Codice di procedura civile fa accurate e specifiche distinzioni in questa materia. Distingue fra le diverse sentenze nei giudizi d'espropriazione, e fa speciali differenze fra le sentenze sulle eccezioni di *nullità* e sulle altre questioni che si riferiscono a controversie sugli svariatissimi casi che riguardano altre questioni che non siano di *nullità*.

Il progetto invece non tiene conto di queste

distinzioni e tutto coinvolge e confonde colla parola *gravame*.

Ora, nel fòro, per linguaggio curiale si dice *gravame* in genere il motivo con cui si ricorre al giudice superiore in via di reclamo o di appello; la legge però non usa mai, nè potrebbe, senza confusione, usare la parola *gravame*.

L'art. 17 del progetto con quella formula nuova ed insolita, non si sa che cosa intenda sancire; e così non verrebbero più compiute, non avrebbero più ragioni di essere le giuridiche distinzioni degli accennati articoli 702, 703 del Codice di procedura civile.

Invano ho presentato ai colleghi e ai ministri queste osservazioni; essi sicuramente ne sanno più di me e credono far bene facendo diversamente.

GUICCIARDINI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il disegno di legge in discussione non è opera nostra, ma noi sentiamo il dovere di raccomandarlo all'approvazione del Senato, sia perchè è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, sia perchè lo crediamo meritevole di diventare legge dello Stato.

È un disegno di legge modesto, consistendo essenzialmente in ritocchi alla legislazione attuale; tuttavia non è privo di contenuto.

Attenua gli oneri dei mutuatari in vari modi e specialmente riducendo l'abbonamento delle tasse da 15 a 10 centesimi per i mutui inferiori a 10,000 lire, e per tutti i mutui, quando sono stati rimborsati per la metà. Favorisce gl'Istituti permettendo loro di esercitare i propri diritti, di tutelare i propri interessi con una procedura meno costosa, più rapida e meno esposta ai cavilli dei mutuatari morosi.

Per ultimo, e questa forse è la ragione della legge ed il suo contenuto più importante, agevola le mobilitazioni dei crediti incagliati, con utile degl'Istituti e della proprietà fondiaria, ed anche, oso dire contro un'opinione che ho sentito esprimere, degli stessi creditori posteriormente iscritti, essendo notorio che le espropriazioni nelle presenti condizioni della proprietà rurale ed urbana, riescono per i creditori posteriormente iscritti, nella maggior parte dei casi, un vero disastro.

Questi sono i benefizi che si attendono dalla

presente legge, queste sono le ragioni per le quali il Governo attuale, accettando questo lavoro del Governo precedente, viene qui davanti a voi a raccomandarne l'approvazione.

Ringrazio il senatore Gadda delle parole che ha detto in favore del disegno di legge. Il suo discorso facilita il compito mio e mi permetterà di procedere per sommi capi.

Il senatore Ferraris, elevandosi dalla sfera modesta del progetto di legge a quella più alta delle idee generali e dei principî, ha fatto osservazioni ed ha espresso giudizi che in parte oltrepassano il progetto di legge e tendono a ferire il concetto stesso del credito fondiario così come è stato concepito ed attuato da noi.

Io non impugnerò certamente che il credito fondiario non abbia corrisposto pienamente all'aspettativa di coloro che trent'anni sono lo promossero.

Però mi domando: Questo fatto è da attribuirsi soltanto alla legge? È da attribuirsi all'indirizzo degli istituti? O non è da attribuirsi soprattutto all'ambiente economico e più specialmente alla condizione della proprietà immobiliare e del mercato dei capitali?

Per parte mia sono convinto che, finché non si siano raccolti i frutti di una politica meglio adatta alle condizioni generali del paese, sia vano sperare che il credito fondiario, come qualunque altra forma di credito, possa fiorire, possa dare frutti abbondanti.

Le leggi possono favorire la pubblica prosperità, ma non possono crearla.

Io non impugnerò nemmeno quello che ha osservato l'onor. Ferraris, che con questo progetto di legge si conferma e si aggrava forse il carattere di eccezionalità, di privilegio, che è proprio della legge che governa il credito fondiario.

Ma, come ha detto anche il senatore Gadda, osservo che questo non è un difetto della legge vigente, del disegno di legge attuale, è una conseguenza necessaria dell'organismo del credito fondiario.

Il credito fondiario non ha capitale proprio; è un intermediario fra coloro che cercano capitali a lunga scadenza e coloro che hanno capitali da impiegare, ed evidentemente non potrebbe funzionare, adempiere agli obblighi suoi, quando non potesse riscuotere le semestralità che vengono a scadenza e non sono pagate,

con una procedura meno costosa, più semplice, più rapida, meno esposta ai cavilli dei mutuatari morosi, che non sia la procedura ordinaria.

Vi è nella legge questo carattere di privilegio, di eccezionalità, non lo nego; ma non lo posso considerare come un difetto. È una condizione necessaria all'organismo del credito fondiario.

Ma le obiezioni non si fermano a queste d'indole generale: si è andati più in là e si è affermato che con questo disegno di legge si ferisce il principio della non retroattività della legge, si manca al rispetto dovuto ai diritti dei terzi e specialmente dei creditori posteriormente iscritti.

Si offende il principio della non retroattività della legge! Prima di tutto osservo che si versa in materia di diritto procedurale e che in siffatta materia il principio dominante è questo che si applica la legge del tempo in cui s'inizia e si svolge l'azione.

Ma prescindendo da ciò, quali sono gli argomenti che si citano in appoggio a questa obiezione? Il principale si deduce dall'art. 2, del quale molto si è discusso dall'Ufficio centrale e del quale oggi ha parlato anche il senatore Ferraris. Con questo articolo si riconosce nell'Istituto il diritto, nel caso di mancato pagamento anche di una semestralità, a procedere per tutto l'ammontare del credito esecutivamente contro il mutuatario moroso, senza bisogno di far nascere sentenza.

Ora io faccio osservare al Senato che questa disposizione non innova lo stato di diritto attuale; non fa altro che dichiararlo, perchè anche adesso tutti quanti gl'Istituti, senza distinguerli fra quelli che hanno nei loro contratti il patto speciale della risoluzione del mutuo in caso di mancato pagamento anche di una parte di esso, dagli altri, procedono *esecutivamente* contro i loro debitori morosi. L'argomento quindi che si è voluto trarre da questa disposizione che il Governo non abbia usato il dovuto rispetto al principio della non retroattività della legge è assolutamente infondato.

È chiaro dunque che siffatta disposizione non è innovatrice ed ha per scopo di impedire liti le quali, se nuocciono agli Istituti, non giovano nemmeno ai mutuatari che temerariamente le promuovono.

Si offende, si è detto, il rispetto dovuto al

diritto dei terzi e dei creditori posteriormente iscritti!

L'obbiezione sarebbe grave e ferirebbe certamente il disegno di legge che sta davanti a voi; ma è fondata?

In sostegno di quest'obbiezione si cita la disposizione dell'art. 33 che dà facoltà agli Istituti di prostrarre i mutui che sono in arretrato di non più di otto semestralità per altrettante semestralità di quante sono arretrati.

Si deduce da questa disposizione che si viene a peggiorare la condizione dei creditori posteriormente iscritti.

Premetto, come già ha riconosciuto lo stesso senatore Ferraris, che questa disposizione è già sancita per la legge dell'8 agosto 1895 in relazione ai crediti fondiari in liquidazione degli Istituti di emissione.

Osservo poi che la disposizione è transitoria e si potrà applicare una volta soltanto ai mutui che si trovano in questa condizione alla pubblicazione della presente legge. Aggiungo infine che la sua applicazione sarà assai limitata perchè i mutui arretrati da sei ad otto semestralità degli Istituti attualmente esercenti il credito fondiario, fortunatamente non sono molti. Ma prescindendo da queste considerazioni io faccio osservare al Senato che questa disposizione, lungi dal nuocere, gioverà ai creditori posteriormente iscritti, e ciò perchè nelle condizioni presenti della proprietà rustica ed urbana, l'espropriazioni, le vendite coatte pur troppo si risolvono spesso in danno dell'Istituto, ma quasi sempre si risolvono in un vero e proprio disastro per i creditori posteriormente iscritti.

Qualsivoglia disposizione che abbia per iscopo di sistemare i mutui con semestralità arretrate, e di allontanare le eventualità della espropriazione forzata, è una disposizione la quale riesce a vantaggio anche dei terzi e dei creditori posteriori.

Laonde è lecito giudicare che se, astrattamente considerata, questa disposizione può apparire nociva al diritto dei terzi, considerandola però ne' suoi effetti pratici, apparisce scevra da questa menda.

Quindi, per parte mia, con piena sicurezza affermo che, votando questo progetto di legge, non si violano i principi di diritto, non si offende il principio della non retroattività della legge, non si lede il diritto dei terzi.

L'Ufficio centrale ha presentato diversi emendamenti. Su questi io, per l'economia della discussione, manifesto subito il pensiero del Governo.

Due di questi emendamenti non possiamo accettarli, e cioè quello relativo all'art. 2, e l'altro relativo all'art. 28, che determina il modo dell'impiego della riserva degli Istituti.

Non possiamo accettarli, perchè crediamo che essi starebbero contro al fine del disegno di legge.

Occorrendo, svilupperò maggiormente questo concetto; qui mi limito a pregare la Commissione di non voler insistere sopra questi due emendamenti. In quanto agli altri, dichiaro che me ne rimetto al giudizio della Commissione e del Senato.

Il disegno di legge che sta davanti a voi è, come ho detto, un progetto di legge modesto; se non può meritare lodi soverchie, non può meritare nemmeno le censure severe di cui si è fatto interprete nella seduta d'oggi il senatore Ferraris.

È l'effetto di una lunga elaborazione amministrativa, è l'effetto degli studi di due ministri e di tre Commissioni parlamentari, è atteso, non dirò con ansia, ma certo con desiderio vivissimo da tutti coloro ai quali sta a cuore il miglioramento degli Istituti di credito fondiario. Tenendo conto di tutto ciò, io ho speranza che anche il Senato, come già fece la Camera, vorrà far buon viso a questo disegno di legge.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Poichè l'onorevole senatore Ferraris ha voluto rivolgere anche a me alcune sue osservazioni, raggruppando gli articoli che possono concernere la finanza per la attenuazione di tasse, io debbo dichiarare al Senato innanzi tutto che questo progetto di legge fa seguito ad un altro consimile già approvato, che fa parte dei provvedimenti di finanza e di Tesoro, compreso nella legge dell'8 agosto 1895.

Quel progetto di legge riguardava gl'Istituti di credito fondiario dipendenti dagli Istituti di emissione.

Questa è una legge d'ordine più generale, ma analoga a quella già sancita, in guisa da

parificare le agevolzze concesse agli altri Istituti che non sono Istituti d'emissione.

Quindi, come osservava benissimo il mio collega dell'agricoltura, industria e commercio, le osservazioni dell'onor. Ferraris non hanno ragione d'essere contro un progetto di legge che è quasi d'ordine e che risponde alle condizioni eccezionali del tempo. Le attenuazioni di tasse riflettono lo stato presente della economia nazionale. Evvi un interesse supremo acciò possibilmente tutti i mutui fondiari si liquidino e che, mercè nuovi mutui, molte immobilizzazioni degli Istituti d'emissione e molti crediti cambiari, i quali si sono convertiti in crediti ipotecari, possano trovare una sistemazione. Il vantaggio dello Stato, rispetto al movimento degli affari sarebbe così grande, che il lieve sacrificio delle finanze sarebbe largamente compensato.

Nè si fa una legge di privilegio, perchè si risponde allo scopo speciale di snodare tutto il viluppo del nostro sistema di credito incagliato per le varie crisi, ed in ispecie per quella edilizia.

Per queste ragioni non potrei accettare le critiche dell'onor. Ferraris. Le concessioni consentite dalla finanza per attenuare le tasse non sono privilegi consentiti agli Istituti di credito fondiario, ma una necessità dell'economia nazionale, il cui miglioramento ridonderà certo anche a beneficio della finanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore BALESTRA, *relatore*. Dopo quanto hanno detto gli oratori che mi hanno preceduto, il mio compito è molto breve. Mi limiterò ad associarmi alla preghiera fatta dal senatore Gadda all'on. Ferraris, che cioè le osservazioni da lui fatte esaminando di corsa il progetto di legge, voglia ripeterle ai singoli articoli, nei quali egli trova opportuno introdurre delle modificazioni. La discussione sarà così molto proficua.

Quanto alle considerazioni d'indole generale dopo i discorsi degli onor. ministri del Tesoro e di agricoltura, industria e commercio, io non dovrei che ripetere ciò che essi hanno detto e ciò che io stesso ho esposto nella relazione.

Faccio solo osservare al senatore Ferraris, che tutte le considerazioni che egli ha svolto d'indole generale su questo progetto di legge, non si riferiscono tanto alle modificazioni che

si propongono, quanto a tutto l'organismo del credito fondiario; egli in sostanza non accetta l'Istituto di credito fondiario e le leggi che lo governano.

L'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio ha dichiarato di non accettare soltanto due degli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale, e cioè quello dell'art. 2 e quello dell'art. 28.

Dichiaro subito che d'accordo con i miei colleghi, non insisto su quei due emendamenti.

Con l'emendamento da noi proposto all'articolo 28 si toglieva agli Istituti del credito fondiario la facoltà di reinvestire le riserve in cartelle di credito fondiario quand'anche di altri Istituti, mentre il progetto ministeriale limitava questa inibizione al reinvestimento in cartelle del proprio Istituto. Il timore o pericolo comunque lontano che gli Istituti di credito fondiario potessero accordarsi per scambiarsi a vicenda le cartelle in occasione di reinvestimenti di riserve, aveva persuaso la maggioranza a proporre tale inibizione. Peraltro trattandosi di una questione di puro apprezzamento, l'Ufficio centrale, come già dissi, desiste dalla sua proposta ed accetta l'articolo del progetto ministeriale.

Più grave è la questione relativa all'art. 2 del progetto, nel quale si dispone che l'Istituto di credito fondiario, in caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto, possa chiedere esecutivamente il pagamento integrale d'ogni somma ad esso dovuta. L'art. 8 della vigente legge (1885) in luogo di *esecutivamente* dice *immediatamente*. Il ministro ha osservato che la sostituzione di una parola all'altra giova alla chiarezza senza modificare la sostanza, che resta identica alla vigente disposizione.

Evidentemente con siffatta dichiarazione egli si riporta alle due sentenze di Corte di cassazione l'una di Palermo, in data 26 ottobre 1893: Credito fondiario del Banco di Sicilia contro Loreto Lupi, e l'altra di Roma in data 4 maggio 1891: Valeri contro Credito fondiario della Cassa di risparmio di Milano; le quali ritennero che gli Istituti di credito fondiario in caso di morosità potendo chiedere immediatamente il pagamento integrale d'ogni somma loro dovuta, non fossero tenuti a richiedere prima al magistrato la risoluzione del contratto.

Per altro non è escluso che in avvenire pos-

sano insorgere nuove contestazioni sul significato giuridico dell'art. 8 e prevalere una giurisprudenza diversa da quella delle dette due sentenze; mentre col sostituire la parola *esecutivamente*, all'altra *immediatamente*, si preclude la via a qualunque mutuuario di tentare la via giudiziale.

Ciononostante l'Ufficio centrale ritira il suo emendamento non tanto a riguardo delle due sentenze, quanto perchè verificandosi la morosità posteriormente all'andata in vigore della nuova disposizione, l'applicazione di questa a carico dei debitori morosi non costituirebbe un atto retroattivo.

Mi riservo di prendere la parola ai singoli articoli, augurandomi che l'onor. Ferraris voglia ripetere quelle osservazioni che ha già fatte sui medesimi.

PRESIDENTE. Mi pare che abbia detto che non intende più di occuparsene.

Ora nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

I mutuatari pagano all'Istituto che fa il prestito, per diritti di Commissione e spese d'amministrazione, unitamente agli interessi ed alle quote di ammortamento, un compenso annuo non maggiore di 45 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato, restando a carico del mutuuario la spesa del contratto e di riduzione o cancellazione d'ipoteca.

Inoltre pagano all'Istituto, affinchè questo ne soddisfi il pubblico erario, altri dieci centesimi per i mutui non superiori a lire diecimila, e per i mutui di maggior somma quindici centesimi, che potranno per decreto reale sopra norme di ordine generale da determinarsi con regolamento essere ridotti a dieci centesimi, a titolo di abbonamento per le tasse di qualunque specie che possano a lui competere per il contratto e per la emissione e circolazione delle cartelle fondiari.

Con le tasse di registro, bollo e ipotecarie l'abbonamento comprende anche:

1° le accettazioni di delegazione di pagamento di mutui fatte dall'Istituto creditore;

2° gli atti di consenso a riduzione, surrogazione, cessione di grado, cancellazione e reinscrizione d'ipoteche, fatti dopo il contratto condizionale di mutuo, allo scopo che l'Istituto consegua la prima ipoteca;

3° gli atti di dimissione di crediti ipotecari e di cancellazione delle relative ipoteche, fatti col provento del mutuo e con lo scopo indicato al n. 2;

4° gli atti di proroga della minor mora convenuta nell'atto di mutuo e gli atti di riduzione della mora a termine minore del convenuto;

5° gli atti relativi all'iscrizione delle ipoteche giudiziali e suppletive;

6° gli atti di quietanza e di cancellazione parziale o totale della ipoteca a garanzia del mutuo;

e in generale tutti gli altri atti che siano connessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti.

Quando il mutuo per l'ammortamento o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla metà, il compenso sarà ridotto a dieci centesimi annui per ogni cento lire della somma residuale.

Se al mutuuario originario subentrano più mutuatari, i compensi erariali debbono essere ripartiti fra i mutuatari subentrati, in proporzione delle rispettive quote di mutuo assunte, e il beneficio della riduzione, di cui all'alinea precedente, va considerato per ciascuno dei mutui nei quali fu diviso il mutuo originario.

I conti correnti con garanzia ipotecaria sono soggetti alle tasse ordinarie.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Al primo capoverso dell'articolo primo l'Ufficio centrale propone di aggiungere alcune parole le quali sono dirette, non a mutare il concetto della proposta ministeriale, ma a spiegarla.

Nel progetto ministeriale si dice che per decreto reale potrà esser ridotta l'aliquota a dieci centesimi; invece l'Ufficio centrale propone di dichiarare che questo si debba fare per regolamento che contenga delle norme generali per le quali questa diminuzione possa aver luogo.

Il concetto dell'Ufficio centrale è giustissimo, ma ha questo di particolare, che coincide per-

fettamente coll'intendimento del Ministero, e coi propositi che il Ministero stesso dichiara di aver fermi nell'interpretare appunto in questo senso il progetto quale è stato votato dall'altro ramo del Parlamento.

Così essendo, e trattandosi di un puro e semplice chiarimento di un concetto che è identico così nella proposta dell'Ufficio centrale, come in quella ministeriale, io prego l'Ufficio centrale di volersi accontentare di questa dichiarazione e di prenderne atto, con la piena sicurezza che il Governo l'attuerà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore dell'Ufficio centrale. Intanto prego i signori senatori di non allontanarsi dalle sale del Senato, perchè è possibile che si possa procedere alla votazione a scrutinio segreto in fine di seduta.

Senatore GRIFFINI, *dell'Ufficio centrale*. L'onorevole signor ministro di grazia e giustizia ed il Ministero in genere, crediamo non possano aver mancato di comprendere lo scopo che l'Ufficio centrale si è prefisso con questo emendamento.

Ad ogni modo forse non è inutile di rilevarlo.

Si è dubitato che non il Ministero attuale, ma un Ministero  $x$ , un Ministero qualunque insomma, avesse potuto esercitare un atto, non diremo di favoritismo perchè la parola sarebbe troppo grave, ma un atto che potesse essere utile per gli istituti di credito fondiario, non trattandoliperò tutti alla medesima stregua, quando pure si fossero trovati nelle stesse condizioni.

Si è voluto quindi garantire che il vantaggio se si vuol fare, si faccia, non in riguardo di persone e di istituti, ma in riguardo dello stato delle cose e perciò si è detto: potrà benissimo essere ridotta questa spesa da 15 centesimi a 10; ma l'Ufficio centrale desidera che ciò risulti da norme di un ordine generale, da una disposizione precisa, la quale debba essere sempre rispettata; per cui verificandosi determinate condizioni possa essere concessa questa riduzione di spesa dai 15 centesimi ai 10, e non possa il vantaggio essere concesso a determinati istituti ove essi non provino che quelle condizioni si verificano.

Vedono che trattasi di cosa la quale non nuoce certamente ad alcuno, e non può che giovare e nel medesimo tempo garantisce il Mi-

nistero da critiche, mettendolo nell'impossibilità di commettere atti che potrebbero essere chiamati di favoritismo.

Questa poi è una vera disposizione di diritto materiale e non una disposizione regolamentare, per cui mi sembra che trovi la sua sede appropriata in questo articolo e precisamente nel progetto di legge. E io poi, me lo permetta l'onorevole ministro di grazia e giustizia, credo che dovesse essere primo il Governo ad accettarla, come in genere si accettano quelle disposizioni le quali sollevano da responsabilità i ministri. Perchè sobbarcarsi ad una responsabilità, concedendo favori di proprio arbitrio ad uno anzichè all'altro? Perchè esporsi ad una critica forse infondata, ma che potrebbe anche credersi fondata, mentre si presenta il mezzo di prevenirla?

Quindi pregherei l'onorevole ministro di grazia e giustizia ed in genere il Ministero a lasciare che questo emendamento figuri; tanto più che nella lunga discussione che abbiamo avuto coi signori ministri in seno all'Ufficio centrale non è sorta l'opposizione che ha fatto presentemente il signor ministro guardasigilli. Per questo noi ritenevamo che fosse accettato il discorso emendamento, come in genere furono accettati tutti gli altri da noi proposti, meno quelli agli articoli 2 e 28 che non sono stati accettati e che noi ritiriamo.

Dunque rinnovo la preghiera perchè il signor ministro voglia cessare dalla sua opposizione.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro che io non ho inteso di fare opposizione all'emendamento, tanto più che io non avrei voluto certamente pormi in contraddizione col collega il quale cinque minuti fa voleva rimettersene al Senato. All'Ufficio centrale ho fatto soltanto osservare come l'interpretazione che diamo alle parole « per decreto reale » sia perfettamente identica alle parole che vi ha sostituito l'Ufficio centrale.

Quindi io diceva: se siamo d'accordo nel concetto, se riteniamo che nelle parole « per decreto reale » includiamo gli stessi concetti che giustamente e saviamente ha espresso l'Ufficio centrale, mi pare che non ci sia ragione d'insistere nell'emendamento. Per questo io ho

ancora la speranza - non la pretesa certamente - che noi ci potremo mettere d'accordo, in modo da lasciare il progetto come arrivò al Senato e fu approvato alla Camera e farlo così arrivare in porto.

Se l'Ufficio centrale sente nell'animo suo questa tendenza a voler favorire il concetto che ho esposto, allora potrà aderire alle mie proposte; se invece l'Ufficio centrale sente che ne' suoi emendamenti v'è qualche cosa di così sostanziale da non potervi rinunciare, allora non ho difficoltà che si accetti questo emendamento.

Senatore BALESTRA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BALESTRA, *relatore*. Osservo all'onorevole ministro guardasigilli che se lo scopo che egli si prefigge nel chiedere la soppressione dell'aggiunta da noi proposta, è in relazione alla speranza di far recedere l'Ufficio centrale da tutti i vari emendamenti proposti e quindi far passare la legge come fu presentata, allora mi rendo conto della sua preghiera e delle sue dichiarazioni; ma senza tale speranza lo stesso ministro dovrà persuadersi che le sue dichiarazioni oggettivamente giudicate non bastano a tranquillizzare l'animo nostro.

Infatti egli ha dichiarato con tutta lealtà di dare a quella riserva la stessa interpretazione che noi abbiamo creduto di esplicitare e determinare con le parole da noi aggiunte.

Ma, siffatta dichiarazione non esclude che in avvenire un altro ministro possa dare a quella disposizione, troppo vaga ed indeterminata, una diversa interpretazione, la quale produca atti arbitrari o di favore.

Scopo del nostro emendamento è quello di rimuovere tali pericoli determinando i limiti, entro i quali il ministro può valersi della facoltà di ridurre la tassa attuale. Per queste ragioni l'Ufficio centrale crede di dover mantenere l'emendamento proposto.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Per concretare ciò che ho detto, e per avvicinarmi ancora di più al concetto espresso dall'Ufficio centrale, si potrebbe intenderci per stabilire che l'emendamento dichiarativo proposto dall'Ufficio centrale sia convertito in articolo del

regolamento che dovrà essere fatto per l'applicazione di questa legge.

Mi sembra che l'Ufficio centrale può essere con ciò perfettamente tranquillo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale riposa tranquillo sulla dichiarazione ora fatta dall'onorevole ministro che questa testuale disposizione, se non figurerà nell'articolo di legge, sarà messa nel regolamento, udito il Consiglio di Stato.

Vorrei però fare un'osservazione.

L'onorevole ministro ha detto che la riduzione in esame dovrà essere fatta per decreto reale. Lo pregherei di osservare che il nostro emendamento è generale, vale a dire dovrebbe essere applicato a tutti i mutui nei quali si volesse acconsentire la riduzione; mentre invece ciascun decreto reale non potrebbe riferirsi che ad un mutuo, ed il decreto reale relativo ad un contratto non potrebbe influire su un altro.

Dal momento però che l'Ufficio centrale ha deciso di acquetarsi alle dichiarazioni dell'onorevole ministro, non credo sia più il caso di insistere su questo punto.

Un'altra osservazione però voglio fare.

L'onorevole ministro, anticipando forse un po' sugli avvenimenti, ha dichiarato che la ragione vera per la quale pregava l'Ufficio centrale di ritirare questo emendamento si è perchè confida che debbano così essere eliminate tutte le difficoltà e che la legge debba passare tale e quale venne deliberata dalla Camera dei deputati.

Io questo non lo so; ma l'Ufficio centrale avendo, dietro riposato esame, proposto una serie di emendamenti, per ora, allo stato della discussione non si potrebbe credere che tutti debbano essere ritirati. Quello che l'Ufficio centrale ha creduto di poter fare in coscienza lo ha fatto, aderendo all'eliminazione dei due emendamenti agli articoli 2 e 28.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento dell'Ufficio centrale che consisteva nell'aggiungere al secondo paragrafo dopo le parole « per decreto reale » le altre « sopra norme d'ordine generale da determinarsi con regolamento » pongo ai voti l'articolo 1° come era stato proposto dal Ministero, cioè senza queste parole al paragrafo secondo.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.  
(Approvato).

### Art. 2.

Nei contratti di credito fondiario intendesi stipulata la condizione risolutiva in caso di ritardo pagamento anche di una sola parte del credito scaduto; e l'Istituto può chiedere esecutivamente per i nuovi contratti il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta.

Senatore BALESTRA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BALESTRA, *relatore*. A nome dei miei colleghi dell'Ufficio centrale ritiro l'emendamento proposto, cioè l'aggiunta delle parole « per i nuovi contratti ».

PRESIDENTE. Sta bene; allora essendo ritirato questo emendamento pongo ai voti l'art. 2 nel testo proposto dal Ministero.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.  
(Approvato).

PRESIDENTE. All'articolo 3 l'Ufficio centrale mantiene il suo emendamento?

Senatore BALESTRA, *relatore*. Sì, l'Ufficio centrale lo mantiene.

PRESIDENTE. Allora leggo l'articolo emendato.

### Art. 3.

Il debitore ha facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o in parte del debito, corrispondendo però all'Istituto ed all'erario i compensi di cui all'art. 1° e nella misura come appresso:

Per conto dell'Istituto in una somma corrispondente al diritto di commissione per una volta sola sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del tempo, e per conto dell'erario, nel caso dell'anticipata restituzione parziale o totale del capitale ancora dovuto, consisteranno nel pagamento di un quarto delle restanti quote di abbonamento sul capitale anticipatamente restituito, fatto in una sola volta, congiuntamente al capitale restituito.

Quando si tratti di espropriazioni per mutui non superiori a lire 10,000, i diritti erariali saranno corrisposti in ragione di una sola annualità, qualunque sia la durata del mutuo.

Nessun compenso è dovuto per quella parte del credito capitale per la quale, esaurita l'espro-

priazione dei beni ipotecati, l'Istituto sia rimasto incapiente.

Parimenti nessun diritto sarà dovuto all'erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo fatta mediante stipulazione di un nuovo mutuo con lo stesso o con altro Istituto, purchè la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'Ufficio centrale ha dato una forma certamente più euritmica alle identiche disposizioni che sono nel progetto ministeriale.

Io non voglio fare domande insistenti, né voglio domandare cosa che possa sembrare indiscreta. Se l'Ufficio centrale crede che questa trasposizione sia indispensabile per rendere chiaro il significato della legge, mi rimetto all'Ufficio centrale; - se non la crede indispensabile, io mi permetto ancora di ricordare che vi sono delle ragioni di ordine superiore le quali fanno desiderare che questo progetto diventi legge quanto più presto è possibile.

Il progetto già stato discusso più di una volta, e se noi riusciremo a condurlo in porto, non solo non avremo fatto nulla di male, ma avremo anzi fatto molto bene all'Istituto di credito fondiario. Questo dichiaro come espressione di un mio desiderio; ma, ripeto, mi rimetto all'Ufficio centrale.

Senatore BALESTRA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BALESTRA, *relatore*. Convenendo con l'onorevole ministro che le modificazioni proposte in quest'articolo siano di forma, devesi pure riconoscere che talune di queste non sono interamente di forma, in quanto che servono ad eliminare dubbi e controsensi.

Ed a persuadercene basta leggere il primo alinea di questo articolo formulato dal Ministero:

« Il debitore ha facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o in parte del debito, corrispondendo però all'Istituto ed all'erario i compensi stabiliti dall'art. 1 ».

Ora, i compensi stabiliti dall'art. 1 non sono

affatto quelli che si stabiliscono in questo articolo 3. Infatti nell' art. 1 il compenso dovuto all' Istituto è di centesimi 45 per ogni 100 lire di mutuo e per tutta la sua durata, e quello dovuto all' erario è di 15 o 10 centesimi parimenti per tutta la durata del mutuo; mentre nel caso di restituzione anticipata di cui al presente art. 3, il compenso di centesimi 45 per ogni 100 lire è dovuto per una sola volta, e quello spettante all' erario consiste nel pagamento di un quarto delle restanti quote di abbonamento.

Quindi era necessario modificare la dizione proposta e dichiarare che: « il debitore ha facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o in parte del debito, corrispondendo però all' Istituto ed all' erario i compensi di cui all' art. 1 e nella misura come appresso ».

Negli alinea che seguono il progetto ministeriale non procede in ordine razionale; giacchè contempla saltuariamente i casi in cui non è dovuto alcun compenso all' Istituto e all' erario, e quelli in cui il compenso è dovuto in una misura inferiore alla normale. A noi piacque di dare un ordine più razionale col fare precedere i diversi casi di riduzione di compensi e seguire quelli di condono totale.

Dichiaro da ultimo che se le modificazioni proposte dall' Ufficio centrale si fossero limitate a quelle di cui è parola nel presente articolo, molto facilmente, trattandosi di questioni di forma, ci avremmo rinunciato; ma dal momento che oltre ai detti emendamenti, l' Ufficio centrale ha proposto parecchie altre modificazioni sostanziali, noi non crediamo di poter rinunciare nè ai primi, nè alle seconde. Quindi manteniamo l' art. 3 nel modo da noi modificato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l' art. 3, nel testo proposto dall' Ufficio centrale, e che ho letto:

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 4.

Gli Istituti hanno facoltà di non computare, agli effetti del sorteggio semestrale, l' ammontare delle somme recuperate in conto capitale nei procedimenti di espropriazione, quando i beni espropriati siano stati ad essi aggiudicati.

In tal caso gli Istituti debbono ritirare dalla

circolazione ed annullare tante cartelle quante al valore nominale, corrispondono al residuo capitale del mutuo.

(Approvato).

#### Art. 5.

Senza pregiudizio dell' obbligo della responsabilità dei conservatori delle ipoteche per la rinnovazione di ufficio prescritta dall' art. 15 della legge 22 febbraio 1885, gli Istituti hanno diritto di eseguire, senza spese, la rinnovazione delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge.

(Approvato).

#### Art. 6.

I successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa debbono notificare per atto d' usciere all' Istituto come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato. Anche il marito deve denunziare l' atto dotale, col quale si costituisce in dote il fondo già ipotecato all' Istituto.

Per la prova del trasferimento basterà la esibizione dei relativi documenti autentici, di cui l' Istituto prenderà nota.

In virtù di siffatta notificazione, che deve contenere la elezione di domicilio di essi successori o aventi causa nel luogo del tribunale, nel cui circondario sono situati i fondi, l' Istituto procederà contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l' originario debitore.

In mancanza di tale notificazione gli atti giudiziari, compresi quelli di rinnovazione d' ipoteche, d' interruzione della prescrizione di esse, di sequestro, d' ingiunzione del pagamento, d' immissione dell' Istituto in possesso, di subastazione e di aggiudicazione, possono esser diretti contro il debitore iscritto, quand' anche il fondo o per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, sia nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di aventi causa o terzi con o senza divisione.

In questo caso i successori, gli aventi causa o i terzi potranno intervenire nel giudizio, senza obbligo nell' Istituto di citare in causa gli altri interessati e non intervenuti per integrare il giudizio.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. La modificazione introdotta dall'Ufficio centrale consiste nello aver sostituito alle parole « notificata giudizialmente » le parole « notificata per atto di usciere ». Io non ho difficoltà di accettare questo emendamento, ma pregherei di indicarmi quale notificazione giudiziale possa esservi, senza l'opera dell' usciere.

PRESIDENTE. Il signor senatore Griffini ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI, *dell' Ufficio centrale*. Questa modificazione si è proposta appunto perchè le notificazioni si fanno a mezzo d' usciere. Quello che il ministro crede un argomento in contrario, è precisamente l'argomento che ha indotto a deliberare questa modificazione, traducendo in legge quello che accade in fatto e togliendo così una dizione impropria.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non intendo dire che le parole « per atto d' usciere » siano inesatte; dico che nel linguaggio giuridico tali parole hanno l'identico significato delle parole « notificazione giudiziale »; perchè notificazione giudiziale vuol dire appunto e soltanto notificazione per atto d' usciere. Quindi della differenza non so rendermi conto.

Senatore BALESTRA, *relatore*. Non insistiamo sulle parole: « notificato per atto d' usciere » quantunque il Codice non usi mai la frase « notificazione giudiziale ».

Piuttosto vorrei domandare all'onorevole ministro che cosa significhi quell' « aventi causa », mentre gli aventi causa non possono essere altri all'infuori dei successori a titolo generale o particolare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Per il significato di queste parole « aventi causa » mi rimetto alla legge precedente, la quale lo portava.

Senatore BALESTRA, *relatore*. La legge precedente non dice affatto « aventi causa ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'aggiunta non è che uno schiarimento diretto a comprendere tutti i casi possibili di legge, presenti e futuri, dai quali possa derivare la trasmissione di un diritto.

Senatore GRIFFINI, *dell' Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI, *dell' Ufficio centrale*. Io credo che ci possiamo mettere molto facilmente d'accordo, e riconoscere l'opportunità di lasciare queste due parole: « aventi causa », perchè queste parole nel preciso significato nel quale sono citate in questo articolo, sono usate anche nel Codice civile. L'art. 2006 del Codice civile, ad esempio, parla appunto di « aventi causa », e tale frase comprensiva mi pare opportunissima per designare un determinato gruppo di persone, di interessati, quali sarebbero, per esempio, i compratori, i permutanti, i donatari, gli usufruttuari, quelli che posseggono a titolo di anticresi. Questi sono tutti aventi causa e non so perchè qui non si debba usare tale frase, la quale è concisa ed appropriata. L'articolo dice: quand'anche il fondo sia nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di aventi causa. La parola « eredi » non comprende tutte le persone alle quali l'articolo voleva alludere. Invece le parole « aventi causa » comprendono, oltre dei legatari tutti questi altri interessati che nominai. Per cui io credo che debba essere conservata questa dizione, e si farebbe un articolo manchevole togliendola.

Senatore BALESTRA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BALESTRA, *relatore*. Veramente il relatore non si può trovare in conflitto coll'Ufficio centrale, sebbene modestamente mi permetta di mantenere l'opinione mia, comunque a questa non si associ il presidente del nostro Ufficio. Gli aventi causa debbono necessariamente appartenere ad una delle due categorie di successori, cioè di successori a titolo generale o particolare; e quindi parlare di aventi causa come di una categoria diversa dalle due categorie suddette, più che una superfluità che non nuoce, costituisce un errore. Ciononostante per sfuggire la lotta in famiglia, non insisto.

PRESIDENTE. Dunque non insiste?

Senatore BALESTRA, *relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Non insistendo l'Ufficio centrale nel suo emendamento, pongo ai voti l'art. 6 del progetto ministeriale.

LEGISLATURA XIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1896

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.  
(Approvato).

## Art. 7.

Per gli effetti dell'art. 1987, n. 2, Codice civile, l'Istituto del credito fondiario eleggerà il domicilio nel luogo della sua sede, e tale elezione avrà efficacia anche pei contratti vigenti quando sia annotata in margine all'elezione di domicilio fatta ai sensi del citato articolo.

(Approvato.)

## Art. 8.

Le cessioni o liberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del precetto riguardo all'Istituto avente ipoteca iscritta anteriormente alla data certa della cessione o liberazione.

(Approvato).

## Art. 9.

Il privilegio stabilito nell'art. 1961 del Codice civile viene esteso a tutte le somme che l'Istituto, in seguito ad autorizzazione del presidente del tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario, anticipa per la conservazione dei beni.

Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria, e cessa, se già fosse ordinata, qualora gli immobili fossero affittati, ed il mutuatario avesse stipulata in favore dell'Istituto, che l'avesse accettata, la delegazione o cessione di fitti.

In tal caso l'Istituto potrà procedere contro l'affittuario moroso con la procedura speciale dalla legge stabilita in favore dello Stato per la riscossione delle imposte dirette quanto all'esecuzione mobiliare.

(Approvato).

## Art. 10.

Nel procedimento di espropriazione iniziato dagli Istituti di credito fondiario, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

Il precetto di pagamento è notificato al domicilio eletto nell'istrumento di mutuo, e, nel caso preveduto nel secondo capoverso dell'art. 6,

al domicilio eletto dai successori od aventi causa del debitore. La medesima regola sarà seguita qualora non si fosse costituito procuratore per la notificazione di ogni altro atto o sentenza, quand'anche contumaciale, e gli atti riguardanti la nomina del sequestratario giudiziale e la immissione in possesso.

Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Le modificazioni a questo articolo sono due.

Nel secondo paragrafo, alle parole « nell'istrumento di prestito », sono sostituite le altre « nell'istrumento di mutuo ». La dizione è più esatta, perchè la parola *mutuo* è quella usata dal Codice civile.

Ed inoltre, mentre il progetto ministeriale dice « notificazione di ogni altro atto o sentenza, compresa la sentenza contumaciale », l'Ufficio centrale propone si dica « notificazione di ogni altro atto o sentenza, quand'anche contumaciale ».

Dichiaro di accettare entrambi gli emendamenti.

Senatore BALESTRA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BALESTRA, *relatore*. Trattandosi d'una questione di semplice forma non insisto nella proposta.

PRESIDENTE. Dunque il signor ministro accetta la proposta dell'Ufficio centrale?

Senatore GRIFFINI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. L'Ufficio centrale credeva che il Ministero accettasse completamente l'emendamento.

Se non lo accetta, allora noi insistendovi non facciamo che colorire la sua opinione.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Il Ministero non crede che sia il caso d'incomodare il Senato a fare una votazione su questi due emendamenti.

Quindi se l'Ufficio centrale insiste, il Governo accetta le proposte dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Per conseguenza il Governo, accettando le due modificazioni proposte dell'Ufficio centrale in cui lo stesso Ufficio centrale insiste, pongo ai voti l'articolo 10 nel testo che ho letto:

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 11.

Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, sulla istanza dell'Istituto e mediante ordinanza, alla nomina del sequestratario, preferendo la persona che gli sia proposta dall'Istituto, purchè la riconosca idonea.

Il presidente provvede egualmente sulla istanza degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro.

Previa istanza della parte, il presidente revoca la nomina del sequestratario e annulla gli effetti della immissione in possesso quando siano estinti i debiti per semestralità arretrate, secondo l'ultimo alinea dell'art. 34 della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3<sup>a</sup>).

Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutorie.

L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'usciera si recherà sul luogo per l'esecuzione. La notificazione di tale atto al mutuatario vale citazione, affinchè esso possa trovarsi presente.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. In quest'articolo vi sono due aggiunte: una è diretta a precisare che la nomina del sequestratario si fa mediante ordinanza; l'aggiunta non varia il concetto, ma lo chiarisce. Io credo però necessario di far rilevare la modificazione introdotta nel terzo capoverso.

Il progetto ministeriale diceva: « Previa citazione dell'Istituto, il presidente revoca la no-

mina del sequestratario, ecc. ». L'Ufficio centrale dice invece: « Previa istanza della parte, il presidente revoca la nomina del sequestratario, ecc. ».

Il concetto, nelle due dizioni, mi pare assolutamente diverso: il testo ministeriale esige la « citazione dell'Istituto »; il testo dell'Ufficio centrale si appaga della « istanza della parte ».

Ora, se veramente la revoca del sequestratario dovesse farsi senza citare l'Istituto, io pregherei l'Ufficio centrale di non insistere, perchè tale emendamento non lo potrei accettare.

Senatore BALESTRA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BALESTRA, *relatore*. L'onor. ministro accettando l'emendamento nel primo paragrafo, che è il più sostanziale, cioè l'aggiunta delle parole: « e mediante ordinanza »; sul secondo non insistiamo ed accettiamo la proposta ministeriale.

PRESIDENTE. Dunque metterò ai voti l'emendamento proposto nel primo paragrafo all'articolo 11 che consiste nell'aggiungere dopo le parole: « sull'istanza dell'istituto », le altre « e mediante ordinanza ».

Questo è l'emendamento che rimane come lo aveva proposto l'Ufficio centrale. Il Ministero l'accetta?

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Sì.

PRESIDENTE. Pongo ai voti allora quest'emendamento accettato dal Governo; chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Quanto alla modificazione che l'Ufficio centrale aveva proposto al terzo paragrafo, cioè che invece di dire: « Previa citazione dell'Istituto » si dicesse: « Previa istanza della parte » il signor relatore non insistendo, resta la proposta ministeriale.

Metto ai voti il complesso dell'art. 11 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 12.

Quando occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sarà concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potrà essere data anche in modo generico sulla

istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non si è unito alla istanza.

Il sequestratario riscuote le rendite e i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'Istituto. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi già nominato sulla istanza di altro creditore.

Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.

(Approvato).

#### Art. 13.

Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorità giudiziaria ne ordini la sospensione.

L'Istituto può domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato ad essi attribuito nel contratto di prestito, ovvero il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'art. 663 del Codice di procedura civile, esclusa di regola la perizia.

Qualunque sia il metodo di valutazione prescelto, l'Istituto non ha l'obbligo di sottostare all'offerta ed alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del Codice medesimo.

(Approvato).

#### Art. 14.

Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarerà a sensi dell'art. 2043, n. 3, del Codice civile, è minore del credito dell'Istituto e non vien fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformità dell'articolo 2045 del detto Codice, essi possono fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare l'aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.

Senatore BALESTRA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BALESTRA, *relatore*. Qui è occorso, per modo di dire, un errore di stampa. Premetto che in ogni articolo del progetto la parola *istituto* fu sempre usata al singolare, mentre in quest'articolo fu usato al plurale.

Nel riportarla al singolare fu omesso di concordar la sintassi e quindi invece di « essi possono » si deve leggere « esso istituto può, ecc. ».

PRESIDENTE. Il Governo accetta la modificazione?

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non ho difficoltà di accettare quest'articolo nel testo dell'Ufficio centrale e con quella correzione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 14 colla correzione di forma indicata testè dal signor relatore.

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 15.

Se la espropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'Istituto avrà diritto di essere surrogato ai creditori esproprianti nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. L'Istituto ha facoltà di surrogarsi in una sproppriazione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni ad esso ipotecati, fermi gli atti già compiuti nel corso del giudizio. Esso non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di sproppriazione la maggior quantità di beni a cui si riferisca un posteriore precetto.

Tuttavia l'Istituto ha l'obbligo di procedere anche per la maggiore quantità dei beni compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione, od anche in un precetto posteriore, qualora i beni predetti e quelli ad esso ipotecati siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali, delle quali è parola nell'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge (testo unico) 26 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3<sup>a</sup>).

Quando l'Istituto che si è fatto surrogare come sopra al creditore espropriante, trascuri di continuare la procedura dell'esecuzione, potrà chiedersi da altro creditore la surrogazione a senso dell'art. 575 del Codice di procedura civile.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. A quest'articolo l'Ufficio centrale propone un emendamento ed un'aggiunta.

L'emendamento consiste nel sostituire alle parole: « di essere surrogato ai creditori esproprianti nel procedimento », le altre « di farsi surrogare nel procedimento ».

Non nego che la dizione sia più conforme alla disposizione letterale del Codice di procedura civile, e quindi non ho difficoltà di accettarla.

Quanto all'aggiunta dirò che, a mio parere, non è necessaria, trattandosi di un chiarimento.

Tacendo la legge speciale, rimane la disposizione generale del Codice di procedura civile il quale, dà diritto agli altri creditori di farsi surrogare, quando anche il creditore surrogato abbia trascurato di procedere oltre.

È un chiarimento però che non guasta, e poichè si sono introdotti altri emendamenti, il Ministero non ha difficoltà di accettare anche questo.

Senatore BALESTRA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BALESTRA, *relatore*. Al terzo alinea da noi aggiunto e dal ministro guardasigilli accettato, perchè, com'egli dice, non guasta, proporrei un'altra aggiunta; poichè può verificarsi negligenza nel continuare il procedimento esecutivo, tanto nel caso che l'Istituto abbia iniziato l'espropriazione, quanto nel caso che si sia fatto surrogare.

Nell'alinea proposto si è contemplato soltanto il secondo caso, ora proponesi di completarlo come segue: « Quando l'Istituto che ha iniziato la espropriazione, o che si è fatto surrogare ».

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA *ministro di grazia e giustizia*. Allora si potrebbe adottare l'identica dizione dell'articolo del Codice, che sarebbe la più propria: « Quando l'istituto che sostiene la procedura della esecuzione trascuri di continuarla, potrà chiedersi », ecc., come nell'aggiunta proposta.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che all'ultimo paragrafo dell'articolo in discussione alle parole « .... che si è fatto surrogare come

sopra al creditore espropriante », si sostituiscano le altre « .... che sostiene la procedura per l'esecuzione trascura di continuarla, potrà chiedersi ecc. ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 15 così emendato: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 16.

Il magistrato assegnerà sempre, nell'interesse del Credito fondiario, il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.

I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzioni del bando saranno ridotti alla metà.

(Approvato).

#### Art. 17.

La sentenza che autorizza la vendita è sempre provvisoriamente eseguibile non ostante qualsiasi gravame.

(Approvato).

#### Art. 18.

Le domande di separazione, le eccezioni di nullità e tutte le istanze incidentali, ancorchè riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno se la domanda è poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha più effetto sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.

(Approvato).

#### Art. 19.

Le disposizioni degli articoli 9 a 15 sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli Istituti di credito fondiario nel caso dell'art. 689 del Codice di procedura civile.

(Approvato).

## Art. 20.

Dopo il terzo esperimento d'asta gli Istituti possono chiedere al tribunale civile, in Camera di consiglio, citati il debitore e i creditori iscritti, l'autorizzazione a vendere a trattative private i beni sottoposti a spropriazione e ad essi ipotecati per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.

Il relativo provvedimento non può essere impugnato se non per nullità di forma, e la impugnazione non sospende la vendita.

Il prezzo ricavato dalla vendita è versato allo Istituto, il quale preleverà l'importo del suo credito in conformità all'art. 23 lettera f), della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione.

Anche alle vendite a trattative private è applicabile l'art. 27.

Gli aggiudicatari sono autorizzati a versare il prezzo spettante all'Istituto fondiario in cartelle fondiarie dell'Istituto mutuante al valore nominale, eccetto i casi nei quali il prestito sia stato eseguito in contanti.

(Approvato).

## Art. 21.

Tutti gli atti per il procedimento di esecuzione, a cominciare dal precetto, sono scritti su carta da bollo da centesimi 50.

(Approvato).

## Art. 22.

L'imposta di ricchezza mobile sarà versata dagl'Istituti direttamente nelle Tesorerie dello Stato senza obbligo di iscrizione nei ruoli.

(Approvato).

## Art. 23.

Gli Istituti hanno la facoltà di cedere i propri crediti ad altri Istituti di credito o a privati, alle condizioni che reputeranno più convenienti estinguendo integralmente il relativo credito nei modi di legge.

(Approvato).

## Art. 24.

Gli Istituti non possono acquistare immobili, tranne quelli che sono necessari per la collo-

cazione dei loro uffici o per assicurare un credito preesistente.

Gli immobili dei quali gli Istituti fossero divenuti o divenissero cessionari o aggiudicatari, per tutela dei loro diritti di credito, debbono essere venduti nel termine di dieci anni dalla cessione od aggiudicazione.

(Approvato).

## Art. 25.

Le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sul Credito fondiario sono sempre applicabili anche in caso di fallimento del debitore per i beni ipotecati agli Istituti di credito fondiario.

(Approvato).

## Art. 26.

Nel caso di più lotti e più aggiudicatari, se alcuno di questi intende di approfittare del mutuo, l'Istituto ha facoltà di consentirlo alle condizioni stabilite nell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, purchè l'aggiudicatario paghi nei trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva le semestralità scadute, gli accessori e le spese in proporzione con la parte del mutuo che continua.

I diritti erariali saranno ripartiti in proporzione fra la parte del mutuo che viene estinto e quella che continua. Per la parte che viene estinta sarà riscosso il quarto dei diritti erariali.

(Approvato).

## Art. 27.

Quando l'Istituto divenga deliberatario degli stabili ipotecati, potrà differire il rimborso della totalità del mutuo relativo, alla condizione che esso provveda al rimborso di altrettante cartelle quante corrispondono alla differenza tra la somma mutuata ed i due quinti del prezzo di aggiudicazione, e con l'obbligo di completare gradualmente il detto rimborso con ammortamenti semestrali per la durata residuale del mutuo originario.

Nel caso di rivendita il prezzo dovrà essere impiegato nella estinzione del debito ed ammortamento di un corrispondente numero di cartelle; e quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'Istituto avrà l'obbligo di supplire alla differenza.

La facoltà attribuita al deliberatario dall'articolo 36 della legge 17 luglio 1890, potrà essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato all'Istituto.

(Approvato).

Art. 28.

Gli Istituti aventi emissione illimitata di cartelle fondiari, debbono prelevare il 10 per cento degli utili annuali per la formazione o per l'aumento del fondo di riserva. Tale prelevazione, nella misura indicata, ha luogo sino a quando il fondo di riserva, congiuntamente al fondo di garanzia, non abbia raggiunto il decimo dell'ammontare delle cartelle in circolazione. Le successive prelevazioni sono fatte nella misura sufficiente a mantenere il detto rapporto e per la formazione del fondo speciale di previdenza.

Il fondo di riserva ed il fondo speciale di previdenza debbono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato; ed il fondo di previdenza anche in conto corrente fruttifero presso un Istituto di emissione.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho già dichiarato che questo emendamento dell'Ufficio centrale non posso accettarlo. Siccome l'Ufficio centrale ha aderito alla domanda del Governo, così l'articolo sottoposto all'esame del Senato è quello del testo ministeriale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ritira il suo emendamento?

Senatore BALESTRÀ, *relatore*. Sì signore.

PRESIDENTE. Allora leggo la parte seconda dell'articolo, come l'ha proposta il Ministero:

« Il fondo di riserva ed il fondo speciale di previdenza debbono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato, e in cartelle fondiari non emesse dallo stesso Istituto; ed il fondo di previdenza anche in conto corrente fruttifero presso un Istituto di emissione ».

Pongo ai voti l'art. 28 nel testo presentato dal Ministero.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 29.

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, e della legge 17 luglio 1890, n. 6955, che siano contrarie alla presente legge.

Continuano ad aver vigore le disposizioni contenute nella legge 17 luglio 1890 sopra citata e 6 maggio 1891, che regolano particolarmente l'Istituto Italiano di credito fondiario.

(Approvato).

Art. 30.

Il Governo del Re ha facoltà di coordinare in testo unico e pubblicare per decreto reale la legge (testo unico) 23 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3<sup>a</sup>), la legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3<sup>a</sup>), la legge 6 maggio 1891, n. 215, e la legge 8 agosto 1895, n. 519, e la presente.

(Approvato).

*Disposizioni transitorie.*

Art. 31.

Durante dieci anni dall'attuazione della presente legge, e per i mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, è ridotta di tre quarti la tassa di registro sugli atti di aggiudicazione agli Istituti, sugli atti di vendita da parte di essi degli immobili aggiudicati ai medesimi, e sugli atti di cessione di crediti ipotecari.

(Approvato).

Art. 32.

Gli Istituti esercenti il credito fondiario per virtù della legge (testo unico) 22 febbraio 1885 possono, in tutto o in parte, cedere i propri beni patrimoniali e concedere la liquidazione dei mutui che non sono in regolare corso di ammortizzazione a uno o più Istituti singoli o consociati, costituiti o da costituirsi, i quali abbiano un capitale versato non inferiore al decimo della massa dei beni e dei crediti di cui assumono la liquidazione.

L'Istituto o gl'Istituti liquidatori godranno di tutte le facoltà, facilitazioni ed esenzioni accordate agli Istituti di credito fondiario. Essi dovranno essere autorizzati per decreto reale secondo le leggi che regolano il Credito fon-

diario, e potranno emettere obbligazioni sino al decuplo del capitale versato. Le obbligazioni saranno fruttifere, rimborsabili e garantite secondo un regolamento speciale, approvato con decreto reale, che disciplinerà la liquidazione. (Approvato).

## Art. 33.

Gli Istituti potranno, per una sola volta, consentire ai mutuatari, i quali, alla data della pubblicazione della presente legge, siano in arretrato di non più di otto semestralità, di prolungare i termini del rimborso dell'intero mutuo di tanti nuovi semestri quante sono le rate scadute e non pagate, riportando sopra tutte le semestralità ancora dovute l'ammontare degli interessi di mora maturati e le spese giudiziarie sostenute.

In tali casi non sarà dovuto alcun nuovo compenso all'Erario, e l'atto relativo sarà registrato con la tassa fissa di lire 3.

(Approvato).

## Art. 34.

Le disposizioni della presente legge, in quella parte che non sia stata regolata dalle disposizioni contenute negli allegati R ed S della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono applicabili anche agli Istituti di credito fondiario in liquidazione. (Approvato).

Questo progetto di legge si rinvia alla votazione a scrutinio segreto.

**Relazione sul coordinamento del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito.**

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge, due approvati ieri per alzata e seduta e quello approvato testè, prego il signor relatore del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito, di voler riferire intorno al coordinamento del medesimo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Taverna.

Senatore TAVERNA, *relatore*. In sede di coordinamento del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito che è stata approvata ieri dal Senato oltre a quello dei numeri degli articoli in seguito alla soppressione di alcuni ed all'aggiunta di altri, si propongono delle lievi modificazioni.

All'art. 1 proporrei che là dove è detto: « riconosciuto idoneo a riempire gli uffici » si dica: « ad adempierne gli uffici ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa modificazione: Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 7, al secondo paragrafo, dove dice: « all'art. 36 », si dovrebbe dire: « all'art. 35 ».

PRESIDENTE. Chi approva questa variazione è pregato di alzarsi. (Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 10 dove è detto: « stabilito in 68 anni », proporrei si dicesse: « stabilito a 68 anni ».

PRESIDENTE. Qui non si tratta che di una questione di forma, perciò non la pongo neppure ai voti.

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 11, secondo paragrafo, dove è detto: « riparti », deve dirsi: « reparti », come è detto anche nel paragrafo successivo.

PRESIDENTE. Trattandosi di pura modificazione di forma, non occorre metterla ai voti.

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 14, ultimo paragrafo, dove è detto: « soddisfano », deve dirsi: « soddisfino », e dove è detto: « posseggono », deve dirsi: « posseggano ».

PRESIDENTE. Trattandosi anche qui di pure modificazioni di forma, non occorre metterle ai voti.

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 15, dove è citato l'art. 21, deve avvertirsi, che prima era l'art. 21 *bis*, ed ora è divenuto 21 nel coordinamento della numerazione degli articoli.

PRESIDENTE. Anche per questa correzione materiale di coordinamento non occorre il voto del Senato.

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 16, dove è detto: « è fissata in », deve dirsi: « è fissata a ».

PRESIDENTE. È un evidente errore di stampa.

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 21 propongo che dove è detto: « possono per », dicasi: « possono a ».

PRESIDENTE. Chi approva questa modificazione voglia alzarsi. (Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 25, nel secondo paragrafo, invece di dire: « avuto parere favorevole », si deve dire: « avuto il parere favorevole ».

Come anche del resto l'articolo ivi citato come 31, era prima 32.

PRESIDENTE. Si tratta di una omissione di stampa, quindi non è necessario venire ai voti.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Una modificazione di pura forma proponiamo all'articolo 35, primo paragrafo, ove è detto « Nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti di ufficiale » si aggiunga la parola « subalterno ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'aggiunta:

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Allo stesso articolo 35 occorre una correzione tipografica al secondo paragrafo. Va detto « sottufficiali » e non « sottufficiale ».

All'ultimo comma dello stesso art. 35, invece di « posti vacanti da ufficiale », si deve dire « ... di ufficiali ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti queste correzioni:

Chi le approva si alzi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'ultimo paragrafo dell'art. 40 invece di dire « col grado di tenente colonnello » si dica « tenenti colonnelli ».

Anche questa è una correzione di forma.

PRESIDENTE. Coloro che approvano questa correzione di forma proposta all'ultimo paragrafo dell'art. 40 sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Anche all'art. 42, ove è detto « loro designazioni a comandante » si dica « a comandanti ».

PRESIDENTE. Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 46, primo paragrafo, dove è detto « I tenenti di complemento provenienti dai tenenti dimissionari », si dica invece « dai tenenti dimissionari dal servizio ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa modificazione dell'art. 46.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 52, ultimo paragrafo, dove è detto « Il tempo per l'ufficiale trascorso in aspettativa », propongo si dica « Il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa modificazione di forma:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Farei osservare che l'art. 54 ieri fu approvato come ultimo del titolo III.

Per uniformità di materia proporrei invece che diventasse il primo del titolo IV.

PRESIDENTE. Il signor relatore, per conformità di materia, propone che l'art. 54, che era l'ultimo del titolo III, passi il primo del titolo IV.

Chi approva questa proposta, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 55, primo paragrafo, dove è detto « I termini di tempo fissati dagli articoli 7 e 16 », propongo che si tolga « di tempo », e si dica « I termini fissati dagli articoli 7 e 16 », avvertendo che l'art. 16 d'ora è stato approvato ieri sotto il n. 17.

PRESIDENTE. Consta che l'art. 17 citato ieri dev'essere citato come art. 16.

Finalmente pongo ai voti la modificazione di forma, cioè che invece di dire « I termini di tempo », si dica « I termini » semplicemente.

Chi approva questa proposta, si alzi.

(Approvato).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Coordinato così il testo del progetto di legge sull'avanzamento del regio esercito, passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge, già approvati per alzata e seduta.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, CORSI fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo scrutinio dei voti.

LEGISLATURA XIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1896**Risultato della votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto: «Avanzamento nel regio esercito»

Votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	19

(Il Senato approva).

Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione della Città di Roma di cedere alcuni capitali all'Amministrazione ospitaliera di Roma.

Votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	83
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva).

Modificazioni alle leggi sul credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3<sup>a</sup>) e 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3<sup>a</sup>).

Votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	18

(Il Senato approva).

Così essendo esaurito l'ordine del giorno, per la prossima seduta pubblica, i signori senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18 e 20).





# PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 1896

## *Avanzamento nel Regio Esercito*

### TITOLO I.

#### Delle condizioni necessarie per l'avanzamento.

##### CAPO I.

##### *Norme generali.*

##### Art. 1.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici.

##### Art. 2.

L'idoneità viene determinata nei modi stabiliti dalla presente legge e con regolamento da approvarsi con decreto reale.

##### CAPO II.

##### *Norme speciali.*

##### § 1. — Gradi di truppa.

##### Art. 3.

Nessuno può essere promosso sergente se non ha almeno dodici mesi di servizio effettivo alle armi.

Questo tempo è ridotto a quattro mesi per gli aspiranti alla nomina di ufficiale di complemento.

##### § 2. — Ufficiali in servizio attivo permanente.

##### Art. 4.

Per conseguire la nomina a sottotenente sono necessarie le seguenti condizioni:

1. Aver compiuto il diciannovesimo anno di età e non superare il ventottesimo. Per la nomina dei sottufficiali dei carabinieri a sottotenenti nell'arma, il limite superiore di età è portato a trentacinque anni.

2. Essere cittadino italiano; però i non regnicoli, che abbiano ottenuta la cittadinanza, non dovranno avere obblighi di servizio militare da adempiere nello Stato donde provengono.

##### Art. 5.

I sottotenenti possono essere tratti dalle categorie sottoindicate, salvo le eccezioni di cui all'art. 6:

1. Allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali, che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole stesse;

2. Sottufficiali con anzianità di sottufficiale di almeno quattro anni, che abbiano compiuto con successo il corso di studi o soddisfacciano alle condizioni, che verranno determinate con apposito regolamento approvato con decreto reale;

3. Sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico, che abbiano

compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare per quelli di fanteria e cavalleria, dell'Accademia militare per quelli d'artiglieria e genio.

## Art. 6.

Sono eccettuati dalle disposizioni dell'articolo precedente i sottotenenti dei corpi sanitario e veterinario militare che saranno tratti esclusivamente dai sottotenenti di complemento dei rispettivi corpi.

## Art. 7.

La permanenza minima in ciascun grado necessaria per potere conseguire l'avanzamento al successivo è fissata in

3 anni pel grado di sottotenente, salvo le eccezioni indicate all'art. 35;

3 anni pel grado di tenente;

4 anni pel grado di capitano,

e 2 anni per tutti gli altri gradi.

## Art. 8.

Gli ufficiali che hanno raggiunto l'età indicata per le varie armi e corpi nella tabella seguente, cesseranno di far parte dell'esercito permanente e saranno collocati in riforma o riposo, o posizione di servizio ausiliario.

Grado	Stato magg. gen. (1)	
	Stato maggiore Carabinieri Reali Fanteria Cavalleria Artiglieria - Genio	Corpo sanitario Id. commissariato Id. contabile Id. veterinario
Tenenti generali. .	65	—
Maggiori generali. .	62	65
Colonnelli . . . . .	58	62
Tenenti colonnelli .	56	58
Maggiori. . . . .	53	56
Capitani . . . . .	50	53
Tenenti. . . . .	48	50
Sottotenenti. . . . .		

(1) Non sono compresi gli ufficiali generali medici, i quali sono contemplati nella 2<sup>a</sup> colonna di questa tabella.

## Art. 9.

Gli ufficiali che per decreto reale sono investiti delle funzioni di un grado superiore saranno, per gli effetti del precedente articolo, considerati come promossi al detto grado.

## Art. 10.

Il limite di età di cui all'articolo 8 non è applicabile ai generali d'esercito.

Per i tenenti generali designati con decreto reale ad un comando di armata in guerra, per i comandanti di corpo d'armata, per il capo di stato maggiore dell'esercito, per il primo aiutante di campo di S. M. il Re e per il comandante generale dei carabinieri reali il limite di età in cui debbono cessare dal servizio attivo è stabilito a 68 anni.

§ 3. — Ufficiali in congedo.

## Art. 11.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, salvo le eccezioni di cui all'articolo 12, è necessario soddisfare alle condizioni dell'art. 4 ed appartenere ad una delle seguenti categorie:

1. Sottufficiali congedati che soddisfino alle condizioni per l'ammissione ai reparti allievi ufficiali di complemento e superino gli esami finali stabiliti per detti reparti;

2. Militari di truppa che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi stabiliti per reparti allievi ufficiali di complemento;

3. Allievi che cessano di appartenere all'Accademia militare o alla Scuola militare dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie regolamentari militari.

## Art. 12.

È fatta eccezione per i sottotenenti di complemento nei corpi sanitario e veterinario, i quali dovranno soddisfare alle condizioni di cui all'art. 4, possedere la laurea in medicina o zoiatria, avere il grado di istruzione militare che verrà stabilito con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale.

## Art. 13.

Sono iscritti d'ufficio col loro grado ed anzianità fra gli ufficiali di complemento gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente appartenenti a classi di leva tuttora ascritte all'esercito permanente od alla milizia mobile semprechè abbiano obblighi personali di servizio in dette classi.

Lo sono del pari, dietro loro domanda, quelli che hanno età non superiore ai 40 anni.

## Art. 14.

I sottotenenti di milizia territoriale, compresi gli ufficiali sanitari, sono nominati fra i militari di truppa ascritti alla milizia territoriale, che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 4°, salvo il limite superiore d'età che è stabilito in 40 anni, e che posseggano i requisiti da determinarsi con decreto reale.

## Art. 15.

Sono iscritti d'ufficio col loro grado ed anzianità fra gli ufficiali di milizia territoriale:

1. Gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente che non sono nominati ufficiali di complemento ed appartengono ad una classe di leva che è ancora obbligata al servizio di milizia territoriale;

2. Gli ufficiali di complemento che cessano di far parte di tal categoria di ufficiali quando la loro classe di leva è ancora obbligata al servizio nella milizia territoriale.

Lo sono del pari, dietro loro domanda, quegli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente e quelli di complemento che senza superare i limiti di età stabiliti all'art. 21, appartengono a classi di leva già esonerate dall'obbligo di servizio nella milizia territoriale.

## Art. 16.

La permanenza minima in ciascun grado, necessaria agli ufficiali in congedo per poter conseguire l'avanzamento al successivo è fissata a

- 6 anni pel grado di sottotenente;
- 6 anni pel grado di tenente;
- 8 anni pel grado di capitano,
- e 4 anni per tutti gli altri gradi.

## Art. 17.

Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, può conseguire avanzamento, se non dopo che vennero promossi a grado superiore gli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado ed anzianità, esclusi quelli appartenenti al corpo invalidi e veterani.

## Art. 18.

Nessuno può far parte della categoria ufficiali di complemento se ha oltrepassato l'età di 40 anni.

## Art. 19.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria e gli ufficiali di riserva possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore all'ultimo che coprono, per almeno un anno, nell'esercito permanente o nella milizia territoriale.

## Art. 20.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria e gli ufficiali di riserva cessano di appartenervi pur conservando il grado con la relativa uniforme:

- a 75 anni gli ufficiali generali;
- a 65 » » superiori;
- a 60 » » inferiori.

## Art. 21.

Cessano di far parte della milizia territoriale:

- a 58 anni gli ufficiali superiori;
- a 52 » i capitani;
- a 50 » i tenenti e sottotenenti.

Cessando dal far parte della milizia territoriale, per limite di età, gli ufficiali possono a loro domanda esser iscritti col grado rispettivo nella riserva.

## TITOLO II.

Del modo col quale si effettua l'avanzamento.

## CAPO I.

*Norme generali.*

## Art. 22.

L'avanzamento ha luogo per arma o per corpo, salvo le eccezioni indicate tassativamente dalla

presente legge, con promozioni successive da un grado all'altro, nella misura e con le norme fissate dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 2.

Non sono concessi gradi onorari.

#### Art. 23.

Le promozioni hanno luogo:

a) a scelta pei graduati di truppa;  
b) per anzianità ed a scelta per gli ufficiali in attività di servizio;

c) ad anzianità per gli ufficiali in congedo.

Esse sono ordinate:

d) nei gradi di truppa dal ministro della guerra o dalle autorità da esso all'uopo permanentemente delegate;

e) nei gradi di ufficiale per decreto reale.

Il conferimento del grado è rappresentato dai distintivi del grado stesso.

#### Art. 24.

L'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, non può esser conseguito senza l'esplicita dichiarazione delle Commissioni compilatrici dei quadri di avanzamento che il candidato alla promozione per le sue note caratteristiche ne sia meritevole.

Il modo di accertamento della idoneità alla promozione è determinato dal regolamento.

#### Art. 25.

È riservato al ministro della guerra la facoltà di proporre con speciali relazioni a S. M. il Re eccezionali promozioni a scelta di ufficiali di qualsiasi grado che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari o per insigni servizi militari resi allo Stato, ovvero possiedano qualità militari così spiccate da potersi fondatamente presumere che la loro promozione ridonderà a beneficio dell'esercito e dello Stato.

Queste promozioni eccezionali a scelta potranno proporsi dal ministro solo quando abbia avuto il parere favorevole della Commissione centrale di cui all'articolo 31, ed abbiano in precedenza avuto luogo venti promozioni consecutive ad anzianità od a scelta ordinaria nel corrispondente grado e quadro d'avanzamento.

#### CAPO II.

##### *Dei ruoli di anzianità e dei quadri di avanzamento.*

#### Art. 26.

In ogni corpo i graduati di truppa sono iscritti per grado in altrettanti ruoli di anzianità. In base a tali ruoli, ed in conformità delle prescrizioni del regolamento di cui all'art. 2, vengono per grado ed in ciascun corpo compilati i quadri d'avanzamento, che servono di norma per le promozioni nei vari gradi di truppa.

#### Art. 27.

Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio attivo permanente, sono iscritti per grado in altrettanti ruoli di anzianità come segue:

1. Ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.
2. » » di fanteria (non compresi quelli del personale permanente dei distretti e quelli delle fortezze).
3. Ufficiali dell'arma di cavalleria.
4. » » d'artiglieria.
5. » » del genio.
6. » del personale permanente dei distretti.
7. » delle fortezze.
8. » del corpo sanitario.
9. » » di commissariato.
10. » » contabile.
11. » » veterinario.

Gli ufficiali generali in servizio attivo permanente sono iscritti per gradi in unico ruolo d'anzianità, ad eccezione dei generali medici che sono compresi nei ruoli d'anzianità del rispettivo corpo.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore sono iscritti nei ruoli d'anzianità dell'arma di loro provenienza.

#### Art. 28.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale e di riserva, sono iscritti, a seconda della categoria a cui appartengono, in ruoli di anzianità conformemente a quanto è disposto dall'articolo precedente.

## Art. 29.

Non è permesso il trasferimento da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi tassativamente specificati nella presente legge.

I trasferimenti di ruolo degli ufficiali hanno luogo per decreto reale.

## Art. 30.

In conformità dei ruoli di anzianità, da apposite Commissioni, determinate dal regolamento di cui all'art. 2, e nei limiti e modi prescritti da detto regolamento, si compilano annualmente per ogni arma o corpo tanti quadri di avanzamento per gli ufficiali quanti sono i gradi in ciascun ruolo.

Per il corpo invalidi e veterani non si compila quadro d'avanzamento.

## Art. 31.

Le proposte di avanzamento degli ufficiali, contenute nei quadri di avanzamento, siano esse ad anzianità od a scelta, dovranno essere confermate da una Commissione di grado superiore a quella che li compilò.

Le proposte di avanzamento ai gradi di maggior generale e di tenente generale dovranno esser confermate da una Commissione centrale composta dei comandanti di corpo d'armata e da quegli altri ufficiali generali che saranno determinati dal regolamento.

## CAPO III.

*Disposizioni speciali per l'avanzamento degli ufficiali.*

## Art. 32.

Un quarto dei posti di ufficiali subalterni che si rendono vacanti durante l'anno complessivamente nei vari ruoli, esclusi quelli dei carabinieri reali e del corpo sanitario e veterinario, è devoluto ai sottufficiali, gli altri tre quarti sono devoluti agli allievi della scuola ed Accademia militare ed ai sottotenenti di complemento, di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 5.

In difetto di sottufficiali promovibili a sottotenente, la proporzione sopra stabilita sarà alterata a favore delle altre categorie indicate all'art. 5.

Così pure quando si verificasse difetto nel numero degli aspiranti alla nomina di sottotenente nelle categorie indicate ai nn. 1 e 3 dell'art. 5, potranno esser promossi sottufficiali in più della proporzione normale stabilita.

## Art. 33.

I sottotenenti dei carabinieri reali sono tratti esclusivamente dai marescialli d'alloggio.

I sottotenenti del personale delle fortezze sono tratti dai sottotenenti delle armi d'artiglieria e genio.

## Art. 34.

I tenenti sono nominati ad anzianità fra i sottotenenti del rispettivo ruolo d'anzianità, salvo le seguenti eccezioni.

## Art. 35.

Nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti di ufficiale subalterno possono essere occupati per metà da tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Nelle armi di artiglieria e genio i sottotenenti provenienti dalla scuola di applicazione sono promossi tenenti appena abbiano superati gli esami finali di detta scuola con anzianità relativa determinata dall'ordine di classificazione ottenuta negli esami stessi. I sottotenenti provenienti dai sottufficiali e quelli provenienti dalla scuola d'applicazione che non ne hanno superati gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria di pari anzianità.

Nel corpo sanitario i sottotenenti sono promossi tenenti dopo due anni di grado.

Nel corpo contabile, i posti vacanti di ufficiale subalterno, possono essere occupati per un terzo con tenenti trasferiti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

## Art. 36.

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni arma o corpo, possono esser concessi all'avanzamento a scelta, dovendo gli altri tre quarti essere riservati all'avanzamento per anzianità.

Per potere ottenere l'avanzamento a scelta il tenente deve esser entrato nel primo dodice-

simo del rispettivo ruolo d'anzianità degli ufficiali subalterni (tenenti e sottotenenti presi complessivamente); aver frequentato e superati gli esami finali della scuola di guerra, ovvero aver superato esami speciali da determinarsi per ogni arma o corpo per decreto reale.

## Art. 37.

I capitani di stato maggiore sono scelti giusta apposite norme stabilite con decreto reale, fra i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano con distinzione compiuti i corsi della scuola di guerra, dopo che avranno comandato, per due anni almeno, col grado di capitano un reparto della propria arma.

## Art. 38.

I maggiori sono nominati per anzianità fra i capitani del rispettivo ruolo d'anzianità. Però i capitani di stato maggiore che contano cinque anni di servizio nel Corpo, sono promossi maggiori ad anzianità nell'arma di provenienza, calcolando la decorrenza della loro anzianità di nomina a capitano anticipata di nove mesi su quella che effettivamente sarebbe loro devoluta.

## Art. 39.

I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori delle varie armi provenienti dai capitani di stato maggiore che hanno prestato almeno due anni di servizio come maggiori nell'arma di provenienza.

## Art. 40.

I tenenti colonnelli sono nominati per anzianità fra i maggiori del rispettivo ruolo d'anzianità.

I maggiori del corpo di stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli ad anzianità, sia nel Corpo stesso, sia nell'arma di provenienza, in concorrenza con i maggiori dell'arma di provenienza aventi un'anzianità di nove mesi anteriore.

I tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno servito come maggiori nel corpo di stato maggiore possono essere richiamati nel corpo stesso col grado di tenenti colonnelli.

## Art. 41.

I colonnelli sono nominati per anzianità fra i tenenti colonnelli del rispettivo ruolo d'anzianità.

I tenenti colonnelli di stato maggiore sono promossi colonnelli ad anzianità, sia nel corpo stesso, sia nell'arma di provenienza, e possono esser richiamati nel corpo di stato maggiore dopo esser stati promossi colonnelli nell'arma di provenienza.

## Art. 42.

Le promozioni ai vari gradi di generale e la loro designazione a comandanti di corpo d'armata ed a capo di stato maggiore generale dell'esercito hanno luogo esclusivamente a scelta.

## Art. 43.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore di qualsiasi grado potranno esser trasferiti nell'arma di provenienza anche senza promozione.

## Art. 44.

I posti vacanti fra gli ufficiali dei distretti e delle fortezze sono coperti in parte con promozione ad anzianità nel corpo stesso ed il resto con trasferimento di ufficiali di pari grado delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, se trattasi del personale dei distretti, della sola artiglieria o genio, se trattasi di personale delle fortezze. La quota parte che sarà devoluta alle promozioni e quella ai trasferimenti sarà stabilita per decreto reale.

In nessun caso gli ufficiali delle fortezze e quelli dei distretti potranno esser promossi a grado superiore prima degli ufficiali di pari grado ed anzianità delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Gli ufficiali del genio sono promossi al grado superiore per anzianità nella propria arma quando gli ufficiali d'artiglieria di pari grado ed anzianità ottengono la stessa promozione nella loro arma.

## Art. 45.

I posti vacanti nei vari gradi del corpo invalidi e veterani sono coperti con ufficiali di pari grado tratti dalle varie armi.

## Art. 46.

I sottotenenti di complemento di qualunque provenienza possono essere promossi tenenti per anzianità. I tenenti di complemento provenienti dai tenenti dimissionari dal servizio attivo permanente, possono esser promossi capitani per anzianità.

I posti vacanti nei vari gradi di ufficiali di milizia territoriale sono coperti con ufficiali dimissionari del servizio attivo permanente, con ufficiali di complemento trasferiti nella milizia territoriale, e con promozione dei gradi inferiori del rispettivo quadro d'avanzamento.

## TITOLO III.

## Del modo di computare l'anzianità.

## Art. 47.

L'anzianità del grado è determinata dalla data della nomina effettiva nei gradi di truppa, dalla data del decreto di nomina nei gradi di ufficiale, quando non sia altrimenti determinato dal decreto stesso.

A parità di data di nomina o di decreto l'anzianità è determinata dal posto occupato nel ruolo d'anzianità nel grado inferiore.

A parità di queste condizioni l'anzianità è determinata dall'età.

## Art. 48.

L'anzianità relativa dei sottotenenti nominati colla stessa data verrà determinata con norme da stabilirsi dal regolamento di cui all'art. 2.

## Art. 49.

L'anzianità di grado dei sottotenenti delle armi d'artiglieria e genio provenienti dall'Accademia militare decorre dal giorno in cui furono promossi al terzo corso dell'Accademia stessa, o in cui vi furono riconfermati se dovettero ripeterlo.

## Art. 50.

Ai sottotenenti medici e veterinari è computato per l'anzianità di grado il tempo trascorso in servizio effettivo come sottotenenti di complemento.

## Art. 51.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo senza promozione è conservata l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

È fatta eccezione pei tenenti dei carabinieri reali, la cui anzianità relativa è determinata dall'epoca di ingresso nella nuova arma. Ove però questi ufficiali siano ritrasferiti nell'arma di provenienza riprenderanno l'anzianità prima posseduta.

## Art. 52.

Nel computo di anzianità di grado per l'avanzamento si deve dedurre:

1. Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per condanna penale o sospeso dalle sue funzioni per effetto della legge penale, se questo tempo superi un mese;

2. Il tempo durante il quale l'ufficiale è detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena di detenzione maggiore di un mese;

3. Il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego.

4. Il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa per motivi constatati di famiglia, o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi.

## Art. 53.

Il tempo trascorso in disponibilità od in aspettativa per ragioni diverse da quelle specificate nell'articolo precedente, è computato come in servizio effettivo rispetto all'anzianità di grado e all'avanzamento. Durante la disponibilità o l'aspettativa non si può però conseguire promozione.

## TITOLO IV.

## Disposizioni relative al tempo di guerra.

## Art. 54.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di ufficiale, promozioni straordinarie

per merito di guerra debitamente accertato e segnalato all'esercito con ordine del giorno.

Qualunque militare di truppa può essere in tempo di guerra promosso sottotenente per merito di guerra purchè abbia compiuto il 18° anno di età.

#### Art. 55.

I termini fissati dagli articoli 7 e 16 sono ridotti a metà in tempo di guerra ed il limite di età di 19 anni stabilito dall'articolo 4 è ridotto a 18.

I termini per le promozioni possono derogarsi solo:

a) per le promozioni straordinarie di cui all'art. 54;

b) per impossibilità di ricoprire altrimenti le vacanze.

#### Art. 56.

In tempo di guerra i medici civili che non abbiano contratti impegni con la Croce Rossa possono essere nominati ufficiali medici di complemento di qualsiasi grado.

#### Art. 57.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 8, 9, 10, 18, 20 e 21 della presente legge.

#### Art. 58.

Agli ufficiali in congedo ed ai militari di truppa, richiamati in servizio per ragioni di guerra, sono, durante il tempo della guerra, interamente applicabili le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali e militari di truppe in servizio attivo.

#### Art. 59.

La prigionia di guerra non interrompe il computo dell'anzianità, agli effetti dell'avanzamento. Per altro gli ufficiali prigionieri di guerra rientrati nell'esercito non possono conseguire che il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti al momento della prigionia.

### TITOLO V.

#### Disposizioni transitorie.

#### Art. 60.

Le disposizioni dell'art. 8 saranno gradatamente applicate entro due anni dalla data della promulgazione della presente legge, secondo apposite norme da stabilirsi con decreto Reale.

#### Art. 61.

Agli ufficiali subalterni e capitani, che alla promulgazione della presente legge staranno seguendo i corsi della scuola di guerra ed a quelli che hanno ultimata detta scuola sotto l'impero dei regi decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, saranno conservati i diritti dell'avanzamento a scelta concessi loro da detti decreti.

Ai maggiori che già trovansi nel corpo di stato maggiore, ed a quelli che vi saranno trasferiti in seguito, ma provenienti dai capitani che già godettero della promozione a maggiore a scelta, per effetto dei Reali decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, non sarà applicato il disposto del secondo paragrafo dell'art. 40 della presente legge.

I capitani di fanteria e cavalleria, che alla promulgazione della presente legge avessero già superato gli esami stabiliti con decreto reale del 19 febbraio 1891, conserveranno il diritto concesso da tale decreto per l'avanzamento a scelta.

Agli ufficiali superiori che già trovansi nel Corpo di stato maggiore o vi saranno trasferiti nel seguito, sarà considerata come loro arma di provenienza quella in cui ottennero la promozione al grado di maggiore.

I capitani che già trovansi nel Corpo di stato maggiore e quelli che vi saranno trasferiti nel seguito, ma provenienti dagli ammessi alla scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, saranno promossi a scelta nelle armi di fanteria o cavalleria come è stabilito dall'art. 2 del decreto reale 29 marzo 1885.

#### Art. 62.

I tenenti d'artiglieria e genio ammessi alla scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, saranno promossi capitani

a scelta qualora risultassero posposti nell'avanzamento ad un ufficiale della stessa arma meno anziano cui spettasse l'avanzamento a scelta in applicazione dell'art. 36 della presente legge.

Art. 63.

Gli ufficiali effettivi di milizia mobile, conservati in base all'art. 20 della legge 29 giugno 1882, cesseranno di occupare tale posizione alle seguenti età:

- 56 anni ufficiali superiori;
- 50 anni ufficiali inferiori.

Art. 64.

Gli ufficiali medici che, prima della presente legge, avessero conseguito per esame diritto all'avanzamento a scelta, saranno promossi nelle forme e proporzioni stabilite dalla legge 13 novembre 1853.

Art. 65.

Sono abrogate tutte le disposizioni relative all'avanzamento e alla nomina a sottotenente, sancite anteriormente alla presente legge.

